

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 35

25 ottobre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RIORDINO DEL SISTEMA DI SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA – RISORSE IDRICHE

Oggetto consiliare n. 632

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si vuole dare completa attuazione ai principi fissati dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" in un quadro di raccordo e compatibilità con l'ordinamento regionale che si è venuto a determinare in questi ultimi anni anche a seguito del DLgs 112/98 e della riforma del Titolo V della Costituzione.

La proposta pertanto contiene conferme e rafforzamenti di istituti ed assetti organizzativi già delineati dalla Legge 183/89, ma anche importanti innovazioni:

1. La conferma del sistema delle Autorità di Bacino, peraltro già da tempo istituite e funzionanti (Autorità di Bacino di rilievo nazionale del fiume Po, Autorità di Bacino di rilievo interregionale del fiume Reno, Autorità di Bacino di rilievo interregionale dei Fiumi Marecchia e Conca, Autorità dei Bacini regionali dei fiumi Romagnoli) come sede unica e propria della pianificazione di bacino e della programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo e bonifica.
2. La definizione di rapporti chiari e virtuosi fra strumenti della pianificazione di bacino e gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica definiti dalla L.R. 20/00, in chiave di raccordo ed integrazione piuttosto che di gerarchizzazione. Particolare rilievo viene assegnato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) quale strumento attuativo del piano di bacino con capacità di assumere, a certe condizioni, il ruolo ed il valore sostitutivo.
3. Una distribuzione delle competenze in materia di difesa del suolo fra i vari soggetti istituzionali, sulla base della dimensione/valenza locale o di bacino dei vari problemi idraulici e idrogeologici. Una chiara e ordinata distribuzione di competenze e quindi di responsabilità condivise fra soggetti istituzionali (Regione, Province, Comunità Montane e Comuni) che sulla base del principio della sussidiarietà sia in grado di potenziare la già efficiente rete di collaborazione e di azione fra le varie amministrazioni e costituire, assieme alle Autorità di Bacino, il sistema della difesa del suolo della Regione e degli enti locali emiliano-romagnoli.
4. Nel rapporto con il settore della bonifica, si procede nella direzione della massima integrazione a tutti i livelli; con la prima fase di riorganizzazione delle strutture regionali si è provveduto al passaggio del settore bonifica dalla Direzione generale Agricoltura alla Direzione generale Ambiente

(Servizio Difesa del suolo e Bonifica); con la legge si procede a definire i termini dell'integrazione anche a livello territoriale, pianificatorio e programmatico. Questo risultato si è ottenuto con l'unificazione in un unico testo organico ed integrato dei due progetti di legge originariamente separati, con l'eliminazione di ogni duplicazione normativa ed ogni dubbio o difficoltà interpretativa fra i settori della difesa del suolo e della bonifica.

Il P.D.L. provvede inoltre a recepire e regolamentare le nuove competenze in materia di difesa della costa, costituendo i riferimenti di legge necessari per indirizzare e strutturare le politiche di settore a partire dalla costruzione delle Linee guida per la gestione della zona costiera (GIZC), intese come atto di indirizzo per l'azione amministrativa e di pianificazione della Regione e del sistema delle autonomie locali, al fine di garantire la massima integrazione e sostenibilità degli usi della risorsa "costa";

Si provvede infine a riorganizzare e disciplinare le funzioni conferite alla Regione con la riforma amministrativa avviata con il DLgs 112/98 nei settori attinenti le opere idrauliche, la gestione del demanio idrico, i permessi di ricerca e le concessioni di minerali solidi, gli sbarramenti di ritenuta ed i bacini di accumulo, in modo da perseguire l'obiettivo di una più equa e condivisa distribuzione delle responsabilità ai vari livelli istituzionali, nel rispetto del principio costituzionale dell'adeguatezza funzionale, perseguendo l'eliminazione delle sovrapposizioni di competenze e la semplificazione amministrativa per accrescere l'efficacia dell'azione di governo del territorio e la tempestività degli interventi.

Per quanto riguarda nello specifico il settore della bonifica da tempo si sono studiate soluzioni legislative innovative circa il ruolo dei Consorzi, tali da superare e migliorare l'attuale normativa definita dalle leggi regionali 42/84 e 16/87 ed i cui punti di approdo sono:

- 1) inserire la funzione di bonifica all'interno della più ampia funzione della difesa del suolo determinando le condizioni della massima integrazione;
- 2) riaffermare il forte e strategico ruolo dell'attività di bonifica nei comprensori di pianura, dove la grande e insostituibile presenza di infrastrutture di bonifica necessita di una continua e attenta vigilanza e manutenzione a garanzia della sicurezza idraulica dei territori più densamente urbanizzati e popolati della Regione;
- 3) rivedere il ruolo dei Consorzi di bonifica nei comprensori montani, con possibilità per Comunità montane di assumere un ruolo di maggiore responsabilità e competenza in materia di bonifica e di difesa del suolo;
- 4) rivedere infine il sistema delle rappresentanze all'interno dei Consigli di amministrazione dei Consorzi, al fine di equilibrare il peso dei diversi soggetti, agricoli ed extragricoli, in funzione anche dell'effettivo peso contributivo e rivedere il sistema elettivo al fine di avere una maggiore presenza dei consorziati nel momento elettorale.

Le disposizioni generali del Titolo I individuano all'art. 1 le finalità generali della legge nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione. Tali finalità consistono nel dare risposta alle esigenze di sicurezza territoriale, di salvaguardia ambientale e di uso razionale delle risorse. Esse si realizzano attraverso la definizione della disciplina inerente la pianificazione e la programmazione dei bacini idrografici in coerenza con la normativa regionale sulla pianificazione territoriale ed urbanistica (L.R. n. 20 del 2000), il riordino delle funzioni pubbliche nelle materie oggetto di trattazione (difesa del suolo, della costa, risorse idriche, bonifica) tra le autonomie locali assumendo come riferimento la centralità del bacino idrografico nonché il principio dell'adeguatezza, dell'efficacia, dell'efficienza e della sussidiarietà.

All'art. 2, ribadendo quanto disposto dagli artt. 13, 14, 15, 16 della Legge n. 183 del 1989, si conferma che il territorio regionale è ripartito in bacini idrografici nei quali sono costituite ed operano quattro Autorità di bacino e precisamente:

l'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po, l'Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere, l'Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Reno, l'Autorità di bacino di rilievo interregionale per i bacini dei fiumi Marecchia e Conca e l'Autorità di rilievo regionale dei bacini dei fiumi romagnoli.

L'art. 3 apre il Capo II dedicato alla pianificazione e alla programmazione di bacino dettando disposizioni generali in ordine alla loro natura, contenuti, valore ed effetti. Più precisamente stabilisce che il piano di bacino è uno strumento di pianificazione delle azioni nei settori dell'assetto idraulico, assetto idrogeologico, risorse idriche, bonifica, tutela delle acque dall'inquinamento, difesa della costa. Individua i contenuti del Piano di bacino includendo tra l'altro anche la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale, nonché contenuti specifici in materia di bonifica e cioè gli obiettivi generali e le linee di intervento della bonifica nei singoli comprensori ricompresi nei bacini idrografici nonché le azioni, le opere e gli interventi di competenza pubblica e privata necessari alla sistemazione organica dei comprensori di bonifica. In coerenza con la L.R. n. 20 del 2000, il Piano di bacino si basa su un quadro conoscitivo che da un'organica rappresentazione e valutazione del territorio. Al Piano di bacino viene attribuito il valore di piano territoriale regionale di settore. Relativamente alla bonifica assume l'efficacia dei piani generali di bonifica. Si prevede inoltre la possibilità di redigere il piano per più bacini aggregati appartenenti alla medesima Autorità, per sottobacino o per stralci funzionali. L'ultimo comma prevede una fase consultiva inserita nel procedimento di approvazione del piano stesso costituita dalla conferenza programmatica cui sono chiamati a partecipare gli enti locali interessati.

Gli artt. 4, 5 e 6 dettano disposizioni in ordine all'iter procedurale di adozione e approvazione rispettivamente del Piano di bacino di rilievo regionale, interregionale e nazionale. In coerenza con la normativa regionale sulla pianificazione urbanistica e territoriale, è prevista una fase preliminare caratterizzata dall'elaborazione di atti (quadro conoscitivo, valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale e documento preliminare di cui alla L.R. n. 20 del 2000) e dalla conferenza di pianificazione.

L'art. 7 analizza e disciplina i rapporti tra i Piani di bacino e gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale. Il piano di bacino si coordina con il PTR sviluppandone e approfondendone gli indirizzi generali e le linee strategiche di intervento. Il PTCP di cui all'art. 26 della L.R. 20/00 dà attuazione al piano di bacino e se necessario ne specifica ulteriormente i contenuti coordinandoli con quelli degli strumenti di pianificazione territoriale generale e di settore, compreso il Piano territoriale del parco. Si prevede inoltre che il PTCP possa assumere il valore e gli effetti di piano di bacino a condizione che le relative disposizioni vengano definite d'intesa con l'Autorità di bacino. L'intesa si perfeziona nel rispetto delle procedure definite dall'art. 21, commi 2 e 3, della L.R. 20/00 cui si rimanda. In tal caso il PTCP costituisce l'unico strumento di pianificazione sovraordinato di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione. Lo stesso articolo definisce inoltre i rapporti tra Piano di bacino e gli strumenti urbanistici del Comune e stabilisce che i Comuni, ad eccezione di quelli certificati dalle Province, devono adeguarsi al Piano di bacino sulla base delle direttive di attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico emanate dalla Regione, d'intesa con le Province. Tale direttiva deve essere emanata entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano di bacino medesimo e l'adeguamento deve avvenire entro il termine di nove mesi. L'articolo prevede il potere sostitutivo della Provincia, in caso di inerzia del Comune. L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale deve essere effettuato nei confronti del PTCP, anziché del Piano di bacino, qualora il PTCP assuma il valore e gli effetti di Piano di bacino a seguito dell'intesa di cui all'art. 21, commi 2 e 3 della L.R. 20/00.

La pianificazione di bacino trova la sua attuazione concreta con la programmazione triennale degli interventi disciplinata

dall'art. 8, dove si prevede una programmazione triennale in capo all'Autorità di bacino. Il programma triennale con indicazione degli interventi prioritari, ed i relativi costi, viene elaborato dal Comitato tecnico, adottato dal Comitato Istituzionale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso, per il finanziamento, al Ministero competente, per quanto riguarda le Autorità di bacino regionale ed interregionale. Per quanto riguarda l'Autorità di bacino nazionale per il fiume Po viene dettata dai commi 3 e 4 una diversa procedura. In tal caso si stabilisce che la Giunta regionale approvi la proposta di programma elaborata in sede di Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 48 e la trasmetta all'Autorità di bacino. La Giunta regionale prende atto degli interventi finanziati e li realizza. Accanto ad una programmazione triennale degli interventi il comma 5 prevede una programmazione integrativa e complementare regionale, basata su finanziamenti regionali ovvero, dietro specifici accordi, provinciali e comunali, coerente con la pianificazione di bacino. La programmazione regionale integrativa deve individuare gli interventi pubblici di difesa del suolo e della costa e di bonifica specificandone la localizzazione, la tipologia, il costo ed il soggetto attuatore, nonché per il settore bonifica, le opere private obbligatorie specificandone il costo a carico della Regione e quello a carico dei proprietari degli immobili interessati. L'articolo al comma 8 individua nella Giunta regionale l'organo competente all'approvazione della programmazione integrativa regionale, previa consultazione del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'art. 48.

Il Titolo II contiene la disciplina in materia di difesa del suolo articolata nei seguenti settori: le conoscenze del territorio, l'assetto idraulico, l'assetto idrogeologico, la costa, la sismica, gli sbarramenti e i bacini di accumulo, le cave e le miniere, le aree del demanio idrico, le risorse idriche.

La disciplina relativa al sistema delle conoscenze regionali (artt. 9-11) individua la conoscenza del territorio, intesa nella sua accezione ampia e globale, come fattore fondamentale dell'azione di sicurezza e salvaguardia ambientale e della pianificazione e programmazione di bacino. A tal fine si prevede che la Regione si doti di una cartografia geologica, dei suoli degli elementi fisici del territorio e delle risorse naturali e promuova e sviluppi il Sistema Informativo per la Sicurezza Territoriale (S.I.S.T.) quale articolazione di settore del Sistema Informativo regionale (S.I.R.).

Il Capo dedicato all'assetto idraulico (artt. 12-15) contiene il riordino delle competenze in ordine alla gestione dei reticoli idrografici tesa a realizzare una gestione unitaria e razionale dei bacini stessi. Il reticolo idrografico esistente sul territorio regionale viene classificato in reticolo idrografico principale, reticolo idrografico secondario, reticolo idrografico minore, reticolo idrografico di bonifica e definito attraverso un'apposita cartografia approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. La gestione dei reticoli idrografici viene attribuita nel rispetto del principio di unitarietà della gestione e unicità di responsabilità secondo il seguente schema: il reticolo idrografico principale e secondario alla Regione, che la esercita attraverso le sue strutture interne e interregionali, il reticolo idrografico di bonifica ai Consorzi di bonifica, che la esercitano ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, il reticolo idrografico minore pubblico alle Comunità Montane (ad eccezione delle funzioni di concessione dei beni demaniali). Con riferimento al reticolo idrografico secondario si prevede la possibilità di attribuire le attività di gestione alle Comunità Montane che ne facciano richiesta e che presentino determinati requisiti di adeguatezza funzionale ovvero ai Consorzi di bonifica, secondo apposito provvedimento della Giunta regionale e con oneri interamente a carico della finanza regionale. Si riconosce, inoltre, il coinvolgimento dei Comuni nella manutenzione dei corsi d'acqua nei tratti urbani attraverso la realizzazione degli interventi, previa acquisizione dell'apposito nulla-osta idraulico e il concorso finanziario degli stessi, nonché un ruolo attivo dei privati nella manutenzione del reticolo idrografico minore non demaniale e dei privati frontisti per l'esclusiva difesa dei loro beni.

Gli interventi e le opere idrauliche, i cui progetti sono approvati dalle stesse autorità competenti, sono finalizzati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture, la riduzione dei processi erosivi, la tenuta dei corpi arginali, la salvaguardia e l'incremento degli elementi naturali negli ambiti fluviali e la loro realizzazione deve privilegiare un metodo che coniughi la tutela idraulica con gli aspetti ambientali e socio-economici, che contenga un'analisi costi-benefici riferita anche alla manutenzione nel breve e lungo termine. Le modalità di svolgimento del servizio di polizia idraulica, del servizio di piena e di pronto intervento nonché la definizione delle prescrizioni e delle specifiche tecniche per la manutenzione del reticolo idrografico minore gestito dai privati proprietari sono disciplinate da apposito regolamento.

La disciplina inerente l'assetto idrogeologico (artt. 16-21) individua le competenze, le finalità degli interventi di consolidamento delle frane e gli abitati da consolidare e da delocalizzare. La competenza in materia di consolidamento delle frane è ripartita tra la Regione e le Comunità Montane sulla base della competenza in materia di difesa idraulica. Pertanto la Regione provvede al consolidamento delle frane che interessano il reticolo idrografico principale e secondario, gli abitati da consolidare nonché le opere e le infrastrutture di interesse regionale. Le Comunità Montane provvedono al consolidamento delle frane che interessano il reticolo idrografico minore pubblico e il secondario se loro affidato. Le Province e i Comuni provvedono al consolidamento delle frane che interessano beni appartenenti al loro demanio e patrimonio e gli enti di gestione del demanio forestale regionale al consolidamento delle frane che interessano il relativo territorio. Anche in questo ambito si afferma il principio per cui la difesa esclusiva e particolare di beni privati è a carico del titolare del bene. Gli abitati da consolidare e da delocalizzare, di cui viene data esplicita definizione ai commi 2 e 3 dell'art. 18, nonché le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, sono individuati e disciplinati dal Piano di bacino. In coerenza con la L.R. 23/04 in materia di vigilanza e controllo dell'attività edilizia, si introduce una procedura per la regolarizzazione degli interventi effettuati in zone sottoposte a vincoli idrogeologico in violazione della normativa di cui all'art. 150 della L.R. 3/99, nonché il relativo regime sanzionatorio.

Relativamente alla materia di difesa della costa (artt. 22-24) la Regione emana linee guida per la gestione integrata della zona costiera finalizzate agli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica. Si tratta di linee guida a valenza intersettoriale che coinvolgono diversi ambiti tematici quali il sistema fisico costiero, i fattori di rischio e le strategie di difesa, i carichi inquinanti, la gestione delle risorse idriche, la portualità, le attività produttive (turismo, pesca, acquacoltura, agricoltura), le risorse energetiche, il sistema insediativo ed infrastrutturale. Le linee guida devono essere recepite ed attuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per quanto di competenza. Gli interventi e le opere di difesa della costa sono di competenza della Regione. Si rimanda a direttiva regionale la definizione gli indirizzi tecnici per la movimentazione delle sabbie nonché per gli interventi che possono avere effetti sulla morfologia litoranea. I Comuni provvedono alla manutenzione delle opere predette previo nulla-osta regionale e con il concorso finanziario della Regione.

Al fine di ridurre il rischio sismico (artt. 25-26) si introduce un programma regionale di prevenzione sismica per il patrimonio edilizio, infrastrutturale e dei sistemi a rete, che indichi le priorità di intervento, redatto in collaborazione con gli enti locali e soggetti pubblici interessati. Alla Regione viene attribuito un ruolo di promozione e coordinamento nell'applicazione delle normative in materia sismica che svolge avvalendosi di un apposito comitato tecnico-scientifico. A completamento e chiusura del conferimento della funzione di controllo in zona sismica disposto con L.R. 3/99, si prevede la cessazione progressiva dell'avvalimento regionale per l'esercizio della funzione medesima.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione per la realiz-

zazione degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo (artt. 27-30), anche già in essere, è della Regione. Le relative procedure saranno definite da un apposito regolamento regionale. Viene istituito nell'ambito del Sistema Informativo per la Sicurezza territoriale, il catasto degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo. La violazione di detta disciplina comporta l'applicazione di sanzioni amministrative contenute nell'art. 30.

In materia di cave e miniere (artt. 31-33) viene introdotto il criterio innovativo per cui il canone di concessione mineraria va commisurato alla quantità e alla qualità del materiale estratto. Alle Province sono conferiti: il rilascio delle concessioni di coltivazione per l'estrazione di minerali solidi e l'introito dei relativi canoni e tariffe; l'introito dei canoni dei permessi di ricerca minerari (già rilasciati dalle Province ai sensi dell'art. 146 della L.R. 3/99); le funzioni amministrative connesse alla mancata attivazione o sviluppo delle cave e torbiere di cui all'art. 19 della L.R. 17/91. Gli introiti del canone di concessione vengono ripartiti tra Provincia (20%), Comune sul cui territorio insiste la miniera (75%) e Regione (5%). Si prevede il catasto delle attività minerarie. Si prevedono, inoltre, dei correttivi per chiarire e semplificare la vigente normativa di polizia mineraria nel settore degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali e delle terme.

La disciplina della funzione di gestione delle aree del demanio idrico (art. 34), conferita alla Regione con il DLgs 112/98, è contenuta nella L.R. 7/04 a cui si fa esplicito rinvio. Viene precisato che l'area del demanio idrico inclusa in un'azienda venatoria è soggetta al rilascio della concessione demaniale e che il relativo canone ammonta Euro 125,00.

Il Capo IX (artt. 35-45) disciplina la materia delle risorse idriche.

Tale Capo è stato introdotto nella presente Legge sia per meglio rappresentare l'intrinseca connessione tra la gestione del territorio e la tutela della risorsa sia per rendere maggiormente armonico il processo di attuazione del DLgs 152/99, così come modificato e integrato dal DLgs 258/00, nell'impianto normativo regionale, in quanto la L.R. 3/99, entrata in vigore prima dei decreti nazionali in precedenza citati, necessitava di alcune modifiche ed integrazioni.

All'art 35 sono riportati gli obiettivi generali delle azioni di governo delle risorse idriche che sono svolte in coerenza con i principi della sostenibilità dello sviluppo. I principi informativi sono peraltro in sintonia con la recente Direttiva Quadro sulle Acque della Commissione Europea 2000/60/CE.

L'art 36 definisce gli strumenti e le metodologie, basate su un approccio integrato qualità-quantità, per il raggiungimento degli obiettivi dell'azione di governo sostenibile della risorsa idrica.

Gli artt. 37 e 38 definiscono le competenze e le funzioni della Regione e delle Province. L'elencazione e il riparto delle funzioni sono frutto di una rilettura di quanto riportato in L.R. 3/99 e nel DLgs 152/99.

La scelta di mantenere in capo alla Regione le competenze relative alla disciplina degli utilizzi delle risorse idriche e la gestione dei procedimenti di concessione è legata all'esigenza di conferire maggiore continuità al complesso passaggio di deleghe dallo Stato alle Regioni, previsto dall'art. 86 del DLgs 112/98 in materia di gestione del demanio idrico, ivi compresi la determinazione, l'introito e la destinazione dei relativi canoni.

Il complesso di attività avviato dai Servizi tecnici di Bacino è in via di completamento per la parte relativa alla predisposizione delle banche dati delle derivazioni e di messa a regime delle procedure per il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'introito dei canoni.

Tale complesso di attività contribuirà, in stretta collaborazione con le Autorità di Bacino, alla validazione dei bilanci idrici e di rispetto dei deflussi minimi vitali la cui applicazione

è finalizzata all'attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Quest'ultimo è ormai giunto alla fase finale dell'iter per l'approvazione, ma per una sua effettiva ed efficace applicazione è necessario attendere anche l'adozione delle direttive attuative ivi previste. Solo una volta completato questo quadro di insieme, rappresentato da strumenti cognitivi e di pianificazione, sarà possibile delegare la funzione relativa al rilascio delle concessioni di derivazione ai livelli provinciali che, essendo già titolari delle funzioni connesse alla qualità dei corpi idrici, potranno integrare ed affinare, attraverso la conoscenza puntuale del territorio, la gestione col sistema di controllo e verifica.

L'art. 39 definisce le funzioni dei Comuni in materia di rilascio di autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie. Tale attività viene svolta in stretto coordinamento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato per garantire la massima efficacia dei sistemi depurativi e fognari.

L'art. 40 definisce gli strumenti della pianificazione per la tutela delle risorse idriche che sono individuati nel Piano di bacino di cui all'art. 17 della Legge n. 183 del 1989; nel Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale di cui all'art. 44 del DLgs 152/99; nel Piano territoriale di Coordinamento provinciale di cui all'art. 26 della L.R. 20/00 (P.T.C.P.); nel Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99.

Il PTA è elaborato avendo come riferimento i bacini idrografici presenti sul territorio, individuati ai sensi della Legge 183/89, e fissa gli obiettivi generali di qualità ambientale e di uso sostenibile della risorsa idrica (art. 41). Al fine di impostare il percorso di formazione e attuazione del PTA, in coerenza con le funzioni affidate alle Province che derivano da una impostazione consolidata delle politiche ambientali nella Regione Emilia-Romagna, la metodologia proposta di elaborazione del PTA è quella prevista dalla legge regionale sulla pianificazione territoriale 20/00. Gli artt. 41 e 42 definiscono i contenuti del PTA e dei PTCP in accordo con quanto già previsto dalla L.R. 3/99 e in coerenza con DLgs 152/99. In particolare, l'art. 41 ribadisce che il PTA rappresenta lo strumento di pianificazione della risorsa idrica sostitutivo di tutti gli altri strumenti di pianificazione in materia di acque e conferisce al PTA, a partire dalla sua prima revisione, valenza di Piano di gestione del bacino idrografico di cui all'art. 13 della Direttiva Quadro 2000/60/CE. In occasione di tale revisione, che in coerenza con DLgs 152/99 dovrà avvenire entro 6 anni dalla data di approvazione del PTA, dovranno essere apportate le integrazioni e modifiche necessarie per renderne coerente i contenuti con quelli richiesti dalla Direttiva 60/2000/CE. Ai fini della semplificazione amministrativa l'art. 41 definisce inoltre le procedure per l'approvazione delle varianti del PTA non comportanti vincoli di tipo territoriale e urbanistico, che pertanto non necessitano dell'iter previsto dalla L.R. 20/00.

L'art. 43 definisce le direttive regionali secondo quanto previsto dal DLgs 152/99, al fine di coordinare le azioni ambientali nel settore.

L'art. 44 introduce e integra alcune disposizioni in materia di rilascio delle concessioni d'acqua, di cui al Regolamento regionale 41/01, resesi necessarie sulla base dell'esperienza maturata dai Servizi Tecnici di Bacino negli ultimi anni e in relazione all'esigenza di affiancare e potenziare gli strumenti normativi ed attuativi del PTA regionale. In particolare, oltre a ribadire il principio che, fatta eccezione per l'uso industriale e l'uso idroelettrico/motrice, il canone deve essere determinato sulla base della portata massima, ai fini della semplificazione, soprattutto nei confronti delle piccole utenze irrigue (con prelievi inferiori a 3000 metri cubi a stagione irrigua), viene demandata ad una direttiva regionale la definizione di criteri per la definizione della portata massima. In applicazione dell'art. 23, comma 9ter, del DLgs 152/99, viene previsto un regolamento regionale per definire la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico. La definizione di tale disciplina risulta sempre più necessaria per garantire una più efficace tutela qualitativa della risorsa idrica. In coerenza con l'art. 22,

comma 6, del DLgs 152/99, viene inoltre specificato che la facoltà di limitazione anche quantitativa delle derivazioni in atto può essere esercitata dalla Regione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. Tale previsione è resa necessaria dalla necessità di rafforzare l'attuazione dei Programmi di Misure previsti dal PTA e dai PTCP.

Infine, l'art. 45, in accoglimento della proposta avanzata dalle Province, prevede una regolazione per le cosiddette "acque bianche", che sono poste in capo al gestore del Sistema Idrico Integrato; determina altresì gli indirizzi generali per la disciplina degli scarichi che è fondata su un approccio integrato di fissazione di limiti allo scarico, definiti sulla base delle migliori tecniche disponibili, e sul raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Il Titolo III riguarda l'aspetto organizzativo (artt. 46-49). Si prevede che i Servizi tecnici di bacino siano le strutture regionali deputate all'esercizio delle funzioni di difesa del suolo e della costa nonché le strutture di supporto delle Autorità di bacino e delle Province per l'attività di pianificazione e programmazione. Tali Servizi operano su scala di bacino. Si prevede la costituzione di un Comitato regionale per la sicurezza territoriale quale organismo di promozione dell'integrazione e della condivisione istituzionale delle politiche di sicurezza territoriale per la difesa del suolo, della costa e la bonifica. È composto dal Presidente della Regione e dal Presidente delle Province o dagli assessori delegati ed è articolato in due sezioni: l'una afferente al bacino del fiume Po, l'altra agli altri bacini scolanti nel mare Adriatico. Tale Comitato va a sostituire il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po ed opera coordinandosi con il Comitato regionale di protezione civile secondo le modalità dettate dalla Giunta. Inoltre si prevede l'istituzione del Nucleo tecnico di bacino, quale sede tecnica per il coordinamento e l'integrazione degli interventi sul territorio, composto da tecnici degli enti competenti in materia e precisamente: Regione, Autorità di bacino, Province, A.I.P.O., Comunità montane, Consorzi di bonifica, Enti Parco ed è coordinato dal Responsabile del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente.

Il Titolo IV è interamente dedicato alla funzione di bonifica.

Il Capo I, art. 50 definisce le funzioni della bonifica, specificandole nelle tre principali e precisamente nell'attività di bonifica montana, nell'attività di bonifica di pianura e nella gestione delle risorse idriche con specifico riguardo all'irrigazione. Con gli artt. 51 e 52 viene classificato tutto il territorio regionale di bonifica, confermando in tale modo quanto già precedentemente indicato con la L.R. 16/87 e si stabilisce che tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori di bonifica, tale suddivisione deve garantire, tra l'altro, l'unitarietà gestionale dei bacini scolanti naturali e artificiali e tenere conto della densità delle opere di bonifica.

Il Capo II disciplina gli interventi di bonifica. In particolare con l'art. 53 viene definito puntualmente quali sono le opere e gli interventi di bonifica da realizzare e mantenere in montagna ed in pianura. I Consorzi di bonifica e le Comunità montane vengono individuati quali soggetti competenti all'esecuzione delle opere e alla realizzazione e degli interventi pubblici di bonifica a totale carico pubblico, nonché alla vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere stesse (art. 54).

Con l'art. 55 si prevede che i Consorzi di bonifica o le Comunità montane possano eseguire su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata le opere private rese obbligatorie. Per tali interventi la Regione concede contributi in conto capitale fino al 50% elevabile al 70% nei territori montani. Per gli interventi privati non obbligatori le suddette percentuali vengono invece stabilite rispettivamente al 30% e 50%.

L'art. 56 stabilisce che i Consorzi ovvero le Comunità montane provvedono all'esercizio vigilanza e manutenzione con oneri a carico della contribuenza a decorrere dalla data di consegna delle opere. Nei territori montani almeno il 70% della contribuenza è destinato ad interventi di manutenzione. La Regione può concedere contributi per la manutenzione nella misura massima del 30% elevabile al 70% nei comprensori montani.

L'art. 57 prevede infine l'istituzione dell'elenco regionale delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dai Consorzi di bonifica o dalle Comunità montane. Tali opere vengono affidate ai suddetti Enti per il loro esercizio, la relativa manutenzione e l'attività di polizia idraulica.

Il Capo III disciplina gli oneri di bonifica. L'art. 58 stabilisce che i proprietari dei beni immobili agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, nonché delle spese di funzionamento del Consorzio o della Comunità Montana, in ragione del beneficio e sulla base del piano di classifica.

L'art. 59 stabilisce i presupposti per l'assoggettamento ai contributi di bonifica degli immobili. L'immobile deve essere situato in un territorio classificato di bonifica, che tragga un beneficio dagli interventi e dalle opere di bonifica. Il beneficio può interessare un immobile o una pluralità di immobili. Il beneficio può essere di presidio idrogeologico dei territori di collina e montagna, di difesa idraulica di pianura, di disponibilità irrigua.

La riscossione dei contributi di bonifica, da parte dei Consorzi che delle Comunità montane, può essere effettuata con riscossione volontaria o spontanea da parte dei contribuenti, ovvero coattiva a norma delle vigenti disposizioni di legge (art.60).

L'art. 61 disciplina l'attività di bonifica sugli immobili serviti da pubblica fognatura. In particolare si stabilisce che non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili serviti da pubblica fognatura, a condizione che le acque trovino recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere di depurazione. Tale contributo, in questo caso, è a carico dei gestori del servizio idrico integrato. I gestori che utilizzano corsi d'acqua gestiti dai consorzi hanno l'obbligo di contribuire alle spese consortili di manutenzione in proporzione al beneficio ottenuto.

L'art. 62 stabilisce le modalità circa la redazione, l'adozione e l'approvazione dei Piani di classifica per il riparto della contribuenza da parte dei Consorzi di bonifica o delle Comunità montane. In particolare stabilisce le procedure di pubblicazione dei Piani stessi al fine di permettere la loro più ampia conoscenza verso tutti i contribuenti. È prevista la possibilità da parte degli interessati di avanzare osservazioni al Piano.

L'art. 63 prevede, al fine di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in ordine al piano di classifica, l'istituzione dell'Autorità garante dell'utenza di bonifica. Tale Autorità viene nominata dalla Giunta che ne stabilisce la durata della carica, l'indennità e le situazioni di incompatibilità. Tale incarico può essere conferito anche al titolare dell'Autorità di cui all'art. 20 della L.R. n. 25 del 1999.

Il Capo IV è dedicato ai soggetti della bonifica. Gli artt. 64 e 65 stabiliscono che il Consiglio regionale istituisce sui comprensori di bonifica delimitati, ad esclusione di quelli su cui operano le Comunità montane che esercitano funzioni di bonifica, un Consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti Consorzi. In particolare l'art. 65 individua la natura giuridica di ente di diritto pubblico a carattere associativo dei consorzi di bonifica, elenca i relativi compiti prevedendo altresì che i Consorzi possano svolgere, quali soggetti attuatori, azioni di tutela territoriale mediante accordi, convenzioni e intese e provvedere alla progettazione, esecuzione e realizzazione di opere di difesa del suolo di competenza regionale o di enti locali nonché alla realizzazione di azioni preordinate alla salvaguardia dell'ambiente.

L'art. 66 individua quali organi del Consorzio il Consiglio, Presidente, Giunta e Collegio dei revisori dei conti o Revisore unico gli organi del Consorzio, che restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Gli artt. 67 e 68 riguardano gli organi del consorzio e il sistema elettorale. In particolare l'assemblea dei consorziati elegge i componenti del Consiglio. Ogni componente l'assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili posseduto. Allo statuto consortile è demandata la definizione del sistema elettorale nel rispetto dei principi di favorire la massima partecipazione al voto dei consorziati, con previsione di un quorum per la validità delle elezioni rappresentativo della contribuzione, di assicurare la concorrenzialità delle liste, di riconoscere la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati in rapporto alla contribuzione, di garantire un'adeguata rappresentanza territoriale.

L'art. 69 prevede che lo statuto consortile, approvato dal Consiglio del Consorzio, definisce fra l'altro i componenti e le competenze degli organi del Consorzio nonché l'ordinamento organizzativo e finanziario.

L'art. 70 introduce un sistema di controllo sui Consorzi effettuato dalle Province sulla base degli esiti dell'attività di valutazione interna svolta dai Consorzi stessi. Si introduce un meccanismo sanzionatorio consistente nell'esclusione dal riparto dei contributi regionale per la manutenzione delle opere di bonifica nell'ipotesi in cui i Consorzi non implementino tale sistema di valutazione interno.

L'art. 72 disciplina la vigilanza sui Consorzi di bonifica, che viene esercitata dalla Giunta regionale, anche ai sensi della L.R. 24/94, avvalendosi tra l'altro dell'Autorità garante dell'utenza di bonifica. L'Autorità deve presentare una relazione annuale sull'attività dei Consorzi alla Giunta che lo trasmette al Consiglio. Restano salvi i poteri sostitutivi e di scioglimento degli organi consortili in capo alla Regione.

È prevista, con l'art. 73, la possibilità di costituzione di Consorzi di II grado per la realizzazione e gestione di opere di bonifica di interesse comune a più Consorzi. A tali Consorzi possono partecipare anche i soggetti gestori dei Servizi idrici integrati. Alla costituzione di tali Consorzi provvede il Consiglio regionale.

L'art. 74 detta disposizioni per la gestione di schemi idrici ad uso plurimo serviti dall'asta principale del Canale Emiliano Romagnolo. In particolare si stabilisce che, qualora la realizzazione di schemi idrici a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti il CER, può gestire tali schemi tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.

Gli artt. 75 e 76 disciplinano l'attività di bonifica nei territori montani, prevedendo la possibilità, da parte della Giunta regionale di assegnare tali funzioni alle Comunità montane previa verifica dell'adeguatezza funzionale. La Giunta regionale, nel caso di riconoscimento delle funzioni di bonifica alla Comunità Montana, nomina il Presidente del Consorzio commissario liquidatore delle funzioni trasferite.

Nel caso di riconoscimento delle funzioni di bonifica alle Comunità montane, viene istituito il Comitato dei rappresentanti dei proprietari interessati all'esercizio delle funzioni di bonifica. Tale Comitato è tenuto ad esprimere parere alla Comunità Montana prima dell'adozione del piano di classifica.

Il Capo V disciplina tutti gli interventi ed attività diversi da quelli rientranti nelle categorie sopra delineate e precisamente, all'art. 78, gli interventi d'urgenza e ripristino delle opere pubbliche di bonifica. La Giunta regionale può autorizzare i Con-

sorzi o le Comunità montane a realizzare interventi non inseriti nei programmi triennali.

L'art. 79 stabilisce che i Consorzi di bonifica concorrono alla realizzazione delle azioni di salvaguardia ambientale e risanamento delle acque e collaborano inoltre con i soggetti competenti al monitoraggio della qualità delle acque.

L'art. 80 disciplina la materia relativa alla polizia idraulica, affidando ai Consorzi e alla Comunità montane funzioni di polizia idraulica, con riguardo ai corsi d'acqua loro affidati in gestione. La Giunta regionale approva il regolamento di polizia idraulica. È previsto che la riduzione in pristino dei luoghi in caso di abusi spetti al soggetto obbligato, con eventuale esecuzione in danno in caso di inadempimento dello stesso effettuata dal Comune su richiesta dell'Ente competente.

Infine, l'art. 81 detta disposizioni sul regime giuridico delle autorizzazioni agli scarichi nei canali di bonifica e promiscui e sul rilascio dei relativi pareri di compatibilità.

Il Capo VI contiene le norme transitorie e finali. In particolare l'art. 82 prevede che le attività strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche di bonifica già svolte dai Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione, siano affidate ai Consorzi di bonifica con conseguente affidamento delle opere idrauliche e dei beni funzionali allo svolgimento delle predette attività realizzate con finanziamenti pubblici. Il Consiglio regionale individua i soggetti che svolgono prevalentemente attività di conservazione e valorizzazione di manufatti idraulici di interesse storico unitamente a talune delle sopraindicate attività, prevedendo che tali soggetti possano continuare a svolgerle.

L'art. 83 prevede la riduzione del numero dei Consorzi di bonifica, attraverso la ridelimitazione dei comprensori di bonifica.

L'art. 84 detta le norme che istituiscono e regolano la Commissione consultiva per le bonifiche.

L'art. 85 stabilisce che il Consiglio regionale provveda per ognuno dei nuovi Consorzi all'istituzione di un Consiglio di amministrazione provvisorio con il compito di adeguare a seguito del riordino le norme statutarie relative al sistema elettorale, alla delimitazione delle aree urbane da sottoporre alla verifica di congruità dell'autorità garante, e alla revisione dei piani di classifica entro un anno.

L'art. 86 disciplina ed elenca i compiti dei Presidenti dei Consorzi di bonifica con funzioni di commissari liquidatori nei casi di riordino a vario titolo dei Consorzi.

Gli artt. 87 e 88 disciplinano il trasferimento dei dipendenti dei Consorzi che operano nei territori montani, nell'eventualità in cui le funzioni di bonifica siano trasferite alle Comunità montane.

L'art. 89 dispone il trasferimento degli acquedotti rurali e delle strade di bonifica, attualmente in carico ai Consorzi, ai competenti Enti.

All'art. 90 si prevede che gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi disposti a seguito di violazioni delle norme della presente legge e di quelle in materia di polizia idraulica in genere siano effettuati dal Comune su richiesta dell'autorità competente.

L'art. 91 stabilisce che vengano individuati i collaboratori regionali addetti alle attività di polizia idraulica cui assegnare alloggi di servizio.

È infine prevista la disapplicazione delle classificazioni disposte dal R.D. 524/1904 e R.D. 368/1904 e l'abrogazione di norme tra cui, per intero, le leggi regionali 42/84 e 16/87 in materia di bonifica.

PROGETTO DI LEGGE**INDICE****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I – Principi generali**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
 Art. 2 – Bacini idrografici ed Autorità di bacino

CAPO II – Pianificazione e programmazione

- Art. 3 – Piani di bacino
 Art. 4 – Piano di bacino di rilievo regionale
 Art. 5 – Piano di bacino di rilievo interregionale
 Art. 6 – Piano di bacino di rilievo nazionale
 Art. 7 – Rapporti con gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale. Efficacia e norme di salvaguardia
 Art. 8 – Programma triennale degli interventi

TITOLO II – DIFESA DEL SUOLO**CAPO I – Sistema delle conoscenze regionali**

- Art. 9 – Attività conoscitiva
 Art. 10 – Cartografia regionale
 Art. 11 – Sviluppo del Sistema informativo per la sicurezza territoriale

CAPO II – Assetto idraulico

- Art. 12 – Definizioni
 Art. 13 – Competenze
 Art. 14 – Interventi e opere idrauliche
 Art. 15 – Regolamenti

CAPO III – Assetto idrogeologico

- Art. 16 – Competenze
 Art. 17 – Interventi di consolidamento delle frane
 Art. 18 – Abitati da consolidare o da delocalizzare
 Art. 19 – Interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico
 Art. 20 – Sanzioni
 Art. 21 – Direttive

CAPO IV – Difesa della costa

- Art. 22 – Linee guida per la gestione integrata della zona costiera
 Art. 23 – Competenze
 Art. 24 – Interventi e opere di difesa della costa

CAPO V – Riduzione del rischio sismico

- Art. 25 – Obiettivi e funzioni
 Art. 26 – Competenze tecniche per i controlli

CAPO VI – Sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo

- Art. 27 – Funzioni regionali
 Art. 28 – Autorizzazione degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo esistenti
 Art. 29 – Catasto
 Art. 30 – Sanzioni

CAPO VII – Cave e miniere

- Art. 31 – Permessi di ricerca, concessioni di minerali solidi e cave
 Art. 32 – Catasto delle attività minerarie
 Art. 33 – Polizia mineraria

CAPO VIII – Aree del demanio idrico

- Art. 34 – Disciplina delle aree del demanio idrico

CAPO IX – Risorse idriche

- Art. 35 – Obiettivi
 Art. 36 – Strumenti dell'azione ambientale
 Art. 37 – Funzioni della Regione
 Art. 38 – Funzione delle Province
 Art. 39 – Funzioni dei Comuni
 Art. 40 – Strumenti della pianificazione
 Art. 41 – Piano regionale di tutela delle acque
 Art. 42 – Pianificazione provinciale
 Art. 43 – Regolamenti e direttive regionali
 Art. 44 – Disposizioni in materia di concessioni di acqua
 Art. 45 – Disposizioni in materia di reti fognarie e scarichi

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

- Art. 46 – Servizi tecnici di bacino
 Art. 47 – Organizzazione dei Servizi tecnici di bacino
 Art. 48 – Comitato regionale per la sicurezza territoriale
 Art. 49 – Nuclei tecnici di bacino

TITOLO IV – BONIFICA**CAPO I – Disposizioni generali**

- Art. 50 – Funzione di bonifica

Per annotazioni

- Art. 51 – Classificazione del territorio regionale
 Art. 52 – Delimitazione dei Comprensori di bonifica

CAPO II – Interventi di bonifica

- Art. 53 – Tipologie di interventi ed opere di bonifica
 Art. 54 – Esecuzione delle opere e degli interventi di bonifica di competenza pubblica
 Art. 55 – Esecuzione delle opere private di bonifica e contributi regionali
 Art. 56 – Esercizio, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica
 Art. 57 – Elenco delle opere pubbliche di bonifica

CAPO III – Oneri di bonifica

- Art. 58 – Riparto degli oneri a carico delle proprietà
 Art. 59 – Contributo di bonifica e tipologia del beneficio
 Art. 60 – Modalità di riscossione dei contributi di bonifica
 Art. 61 – Immobili serviti da pubblica fognatura
 Art. 62 – Piano di classifica
 Art. 63 – Autorità garante dell'utenza di bonifica

CAPO IV – Soggetti della bonifica

- Art. 64 – Costituzione dei Consorzi di bonifica
 Art. 65 – Consorzi di bonifica
 Art. 66 – Organi del Consorzio di bonifica
 Art. 67 – Assemblea dei consorziati e sistema elettorale
 Art. 68 – Elezione e nomine degli altri organi consortili
 Art. 69 – Statuto
 Art. 70 – Sistema di valutazione consortile e controllo delle Province
 Art. 71 – Ricorsi
 Art. 72 – Vigilanza sui Consorzi di bonifica
 Art. 73 – Consorzi di secondo grado
 Art. 74 – Disposizioni per la gestione di schemi idrici ad uso plurimo serviti dall'asta principale del Canale Emiliano-Romagnolo
 Art. 75 – Esercizio delle funzioni di bonifica in territorio montano
 Art. 76 – Comitato dei rappresentanti dei proprietari presso le Comunità montane
 Art. 77 – Disposizioni per l'attuazione degli interventi

CAPO V – Altri interventi

- Art. 78 – Interventi urgenti e ripristino delle opere pubbliche di bonifica
 Art. 79 – Azioni di salvaguardia ambientale
 Art. 80 – Polizia idraulica
 Art. 81 – Parere idraulico per gli scarichi nei canali di bonifica

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 82 – Disposizioni inerenti le attività svolte dai Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione
 Art. 83 – Riordino dei Comprensori di bonifica e delimitazioni
 Art. 84 – Commissione consultiva per le bonifiche
 Art. 85 – Costituzione dei Consigli di amministrazione provvisori
 Art. 86 – Attività dei Presidenti dei Consorzi finalizzata al trasferimento delle funzioni
 Art. 87 – Trasferimento del personale
 Art. 88 – Ente subentrante
 Art. 89 – Trasferimento degli acquedotti rurali e delle strade di bonifica
 Art. 90 – Interventi di ripristino dello stato dei luoghi
 Art. 91 – Strutture funzionali all'attività di polizia idraulica
 Art. 92 – Disapplicazioni
 Art. 93 – Norma finanziaria
 Art. 94 – Abrogazioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, provvede, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio di cui all'articolo 117 della Costituzione, al riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e della costa, di bonifica e di risorse idriche al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza territoriale, di salvaguardia ambientale e di uso razionale delle risorse, in conformità ai principi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), del DLgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), del Regio decreto 3 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Il principio fondamentale, che orienta le politiche economiche, ambientali e sociali della Regione nel perseguire l'azione di riordino di cui al comma 1, si inquadra nella strategia di sviluppo sostenibile. Tale strategia si realizza attraverso l'adozione di misure volte a:

- a) migliorare i livelli di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio mediante interventi strutturali, di manutenzione e prevenzione;
- b) governare le risorse idriche, garantendone l'utilizzo e la riproducibilità ai fini dello sviluppo, in un'ottica di tutela, di responsabilità, di risparmio e di uso ottimale della risorsa in quanto bene pubblico primario;
- c) preservare l'ambiente, il paesaggio e la biodiversità;
- d) concorrere allo sviluppo di qualità dell'agricoltura;
- e) promuovere comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente e del territorio da parte di tutti i cittadini;
- f) svolgere appropriati controlli preventivi e successivi, al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e comminare le eventuali sanzioni.

3. Nel perseguimento dello sviluppo sostenibile la Regione, nel quadro delle più ampie strategie di condivisione istituzionale e di partecipazione di tutti i portatori di interesse sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, adotta un approccio integrato e intersettoriale avvalendosi degli strumenti della concertazione programmata e delle procedure di Agenda 21.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la legge provvede, in particolare:

- a) a definire le modalità per l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione dei piani e dei programmi di bacino;
- b) a riordinare le funzioni pubbliche in materia di assetto idraulico ed idrogeologico, consolidamento degli abitati e risorse idriche assumendo, come riferimento, la centralità del bacino idrografico;
- c) ad allocare a livello di governo ottimale le funzioni pubbliche di propria competenza;
- d) a disciplinare l'attività di bonifica coordinandone le specifiche finalità ed azioni con quelle complessive di difesa del suolo;
- e) a disciplinare l'attività inerente la difesa della costa;
- f) a promuovere le azioni necessarie per la riduzione del rischio sismico.

5. Il riordino delle funzioni di cui al comma 1 si conforma ai seguenti principi:

- a) responsabilità ed unicità delle funzioni conferite agli enti pubblici territoriali e non territoriali, che costituiscono il sistema di sicurezza e di gestione territoriale, con attribuzione dei compiti connessi, strumentali e complementari alle funzioni conferite;

- b) adeguatezza, in relazione alla specifica idoneità organizzativa degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dell'esercizio delle funzioni;
- c) copertura finanziaria per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite.

6. La presente legge disciplina, in merito al sistema della pianificazione, le materie previste dai commi 1 e 4, in coerenza con quanto disposto dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

Art. 2

Bacini idrografici ed Autorità di bacino

1. L'intero territorio regionale è ripartito, ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 della Legge n. 183 del 1989, in bacini idrografici, nei quali risultano costituite ed operanti le seguenti Autorità:

- a) Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Po;
- b) Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere;
- c) Autorità di bacino di rilievo interregionale del fiume Reno;
- d) Autorità di bacino per i bacini di rilievo interregionale dei fiumi Conca e Marecchia;
- e) Autorità dei bacini regionali.

2. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini regionali di cui alla L.R. 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali), sono disposte con deliberazione dell'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale sentite le Province interessate.

3. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della Legge n. 183 del 1989.

4. Le modifiche alle norme relative all'organizzazione delle Autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale, di cui alle leggi regionali istitutive, sono adottate con apposito atto dell'Assemblea legislativa.

CAPO II

Pianificazione e programmazione

Art. 3

Piani di bacino

1. I Piani di bacino, approvati ai sensi della presente legge, hanno valore di piano territoriale regionale di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della L.R. n. 20 del 2000 e costituiscono lo strumento mediante il

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio nei seguenti settori:

- a) assetto idraulico;
- b) assetto idrogeologico;
- c) risorse idriche;
- d) bonifica;
- e) tutela delle acque dall'inquinamento;
- f) difesa della costa.

2. Con riferimento alla bonifica, il Piano di bacino contiene:

- a) gli obiettivi generali e le linee di intervento della bonifica nei singoli Comprensori ricompresi nei bacini idrografici;
- b) le azioni, le opere e gli interventi di competenza pubblica e privata necessari alla sistemazione organica dei Comprensori di bonifica.

3. I Piani di bacino dettano la disciplina di tutela e regolano le trasformazioni e gli usi del territorio relativamente ai profili che ineriscono ai settori di cui al comma 1, concorrendo a definire condizioni e limiti di uno sviluppo sostenibile.

4. I Piani di bacino basano le proprie previsioni su una organica rappresentazione e valutazione del territorio per gli aspetti di cui al comma 1, attraverso la predisposizione di un quadro conoscitivo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 20 del 2000.

5. I Piani di bacino contengono la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale secondo quanto disposto dall'articolo 5 della L.R. n. 20 del 2000.

6. I Piani di bacino, per la parte relativa alla bonifica, assumono a tutti gli effetti, nell'ordinamento regionale, l'efficacia dei Piani generali di bonifica di cui alla normativa vigente in materia.

7. I Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per più bacini aggregati appartenenti alla medesima Autorità di bacino, per sottobacini o per stralci funzionali concernenti uno o più dei contenuti di cui all'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 17, comma 6-ter.

8. La Regione, al fine di esprimere il proprio parere sul progetto di Piano di bacino di rilievo nazionale o interregionale o suo stralcio, ovvero al fine di approvare il Piano di bacino di rilievo regionale o suo stralcio, convoca per la consultazione degli Enti locali la Conferenza programmatica di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione

Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Art. 4

Piano di bacino di rilievo regionale

1. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 14 del 1993, predispose il quadro conoscitivo di cui all'articolo 4, la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'articolo 5, il documento preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 20 del 2000 quali atti preliminari all'adozione del Piano di bacino di rilievo regionale o suo stralcio.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della L.R. n. 20 del 2000 l'Autorità di bacino convoca la Conferenza di pianificazione con le modalità indicate nella legge regionale medesima e nei relativi atti attuativi.

3. Nel corso della Conferenza di pianificazione le amministrazioni partecipanti esprimono le proprie valutazioni e proposte in merito agli atti preliminari di cui al comma 1 anche al fine di assicurare la coerenza tra la pianificazione di bacino e quella territoriale regionale e provinciale.

4. Il Piano di bacino, elaborato dal Comitato tecnico sulla base delle risultanze della Conferenza di pianificazione di cui al comma 2, è adottato dal Comitato istituzionale di cui all'art. 3 della L.R. n. 14 del 1993 e depositato presso la sede dell'Autorità di bacino, della Regione e delle Province territorialmente interessate per novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il Piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.

5. Entro la scadenza del termine di deposito, gli enti, le associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi e i soggetti nei confronti dei quali le previsioni del Piano sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare osservazioni all'Autorità di bacino.

6. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, l'Autorità di bacino controdeduce alle osservazioni presentate e trasmette il Piano alla Regione.

7. Al fine della necessaria coerenza tra la pianificazione di bacino e la pianificazione territoriale, la Regione convoca la Conferenza programmatica di cui all'articolo 3, comma 8.

8. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal ricevimento del Piano da parte dell'Autorità di bacino, decide in merito alle osservazioni e alle controdeduzioni e, tenuto conto degli esiti della Conferenza programmatica di cui al comma 7, propone all'Assemblea legislativa il Piano per la sua approvazione.

9. Il Piano di bacino entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione del Piano stesso.

10. Le varianti al Piano di bacino sono approvate con le medesime procedure di approvazione del Piano.

11. L'intesa sulle proposte di modifica al Piano di bacino contenute in Piani territoriali e urbanistici ai sensi dell'articolo 22 della L.R. n. 20 del 2000 è espressa con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, su proposta del Comitato tecnico.

Art. 5

Piano di bacino di rilievo interregionale

1. Il Comitato tecnico previsto all'art. 4 della L.R. 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca) e all'art. 4 della L.R. 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno), predispone il quadro conoscitivo di cui all'articolo 4, la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale di cui dell'articolo 5, il documento preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 20 del 2000 quali atti preliminari all'adozione del progetto di Piano di bacino di rilievo interregionale o suo stralcio.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 l'Autorità di bacino convoca la Conferenza di pianificazione con le modalità indicate nella legge regionale medesima e nei relativi atti attuativi.

3. Nel corso della Conferenza di pianificazione le amministrazioni partecipanti esprimono le proprie valutazioni e proposte in merito agli atti preliminari di cui al comma 1 anche al fine di assicurare la coerenza tra la pianificazione di bacino e quella territoriale regionale e provinciale.

4. Il progetto di Piano di bacino di rilievo interregionale elaborato sulla base delle risultanze della Conferenza di pianificazione è adottato, pubblicato e depositato secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della Legge n. 183 del 1989.

5. La Regione convoca la Conferenza programmatica di cui all'articolo 3, comma 8, ai fini dell'espressione del pa-

riere regionale sul progetto di Piano di bacino di rilievo interregionale.

6. Il Piano di bacino di rilievo interregionale è approvato, per le parti di territorio di competenza, dall'Assemblea legislativa.

7. Le varianti al Piano di bacino di rilievo interregionale sono approvate con le medesime procedure di approvazione del Piano.

8. L'intesa sulle proposte di modifica al Piano di bacino di rilievo nazionale ed interregionale contenute in Piani territoriali e urbanistici, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000, è espressa con deliberazione del Comitato istituzionale della rispettiva Autorità di bacino, su proposta del Comitato tecnico.

Art. 6

Piano di bacino di rilievo nazionale

1. Il progetto di Piano di bacino di rilievo nazionale è predisposto secondo le procedure di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3.

2. È adottato secondo le procedure previste dall'articolo 18 della Legge n. 183 del 1989, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 3, comma 8.

Art. 7

Rapporti con gli strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale. Efficacia e norme di salvaguardia

1. I Piani di bacino si coordinano con il Piano territoriale regionale (PTR) e ne sviluppano ed approfondiscono gli indirizzi generali e le linee strategiche di intervento in materia di difesa e corretta utilizzazione del suolo e delle acque, mediante l'individuazione delle azioni e delle norme d'uso più adeguate al raggiungimento di un'organica tutela del territorio.

2. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 attua il Piano di bacino e, se necessario, ne specifica ulteriormente i contenuti, coordinandone le disposizioni con quelle degli strumenti della pianificazione territoriale generale e di settore, anche di altre amministrazioni, compreso il Piano territoriale del Parco di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000), al fine di garantire una disciplina organica basata su una considerazione sistemica del territorio provinciale.

3. Il PTCP per quanto riguarda i settori di cui all'articolo 3, comma 1, può assumere il valore e gli effetti di Piano di bacino secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 20 del 2000.

4. Il PTCP o sua variante, formato ai sensi del comma 3, costituisce per i settori di cui all'articolo 3, comma 1, l'unico strumento di pianificazione sovraordinato di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

5. Le prescrizioni del Piano di bacino, in quanto tali dichiarate immediatamente vincolanti, prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000.

6. Salvo quanto previsto dal comma 8, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici entro nove mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano di bacino ovvero entro sei mesi dall'emanazione delle direttive di attuazione del Piano di bacino nel settore urbanistico. Tali direttive sono emanate, ove necessario, dalla Regione d'intesa con le Province, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano. Qualora i Comuni non provvedano, la Provincia competente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, provvede d'ufficio al necessario adeguamento.

7. In ogni caso decorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano, i Comuni sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni.

8. Qualora il PTCP assuma, ai sensi del comma 3, il valore e gli effetti del Piano di bacino, gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi allo stesso con le modalità ed entro i termini definiti dal Piano, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000 e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione del Piano di bacino.

9. Sono esonerati dall'obbligo di adeguamento di cui ai commi 6 e 8 i Comuni nei confronti dei quali la Provincia certifichi la conformità dello strumento di pianificazione urbanistica e territoriale al Piano di bacino o al PTCP.

10. Dalla data di adozione del Piano di bacino regionale o del progetto di Piano di bacino interregionale e nazionale, si applicano le misure di salvaguardia deliberate in sede di adozione del Piano o del progetto di Piano medesimo.

11. Il quadro conoscitivo di cui all'articolo 3, comma 4,

è recepito e, se del caso, integrato nel quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000.

12. La Regione emana, in accordo con le Province, le direttive per la ripermetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico da effettuarsi da parte delle Autorità di bacino ai sensi degli articoli 3 e 17 della Legge n. 183 del 1989.

Art. 8

Programma triennale degli interventi

1. Il Piano di bacino di cui all'articolo 3 è attuato attraverso il programma triennale degli interventi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 25 della Legge n. 183 del 1989, che specifica gli interventi secondo i criteri di priorità indicati dal Piano medesimo, i costi e le relative fonti di finanziamento.

2. I programmi triennali degli interventi sono elaborati, per i rispettivi bacini di competenza, dai Comitati tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali e sono adottati, in conformità ai contenuti del Piano di bacino o suo stralcio, dai Comitati istituzionali delle medesime Autorità, ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3, della Legge n. 183 del 1989. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, limitatamente alla propria competenza territoriale, e trasmessi ai Ministeri competenti per il relativo finanziamento.

3. Le proposte dei programmi triennali degli interventi relative ai sottobacini del fiume Po, elaborate in conformità ai contenuti del Piano di bacino o suo stralcio, in sede di Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 48, sulla base dell'istruttoria svolta dai Nuclei tecnici di bacino di cui all'articolo 49, sono approvate dalla Giunta regionale e trasmesse all'Autorità di bacino del fiume Po.

4. La Giunta regionale prende atto degli interventi finanziati a norma dell'articolo 25 della Legge n. 183 del 1989 e procede a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei predetti interventi, provvedendo, tra l'altro, alla individuazione dei soggetti attuatori di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3).

5. In coerenza con la pianificazione e la programmazione di bacino la Regione, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie e dei finanziamenti statali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, predispone programmi

integrativi di opere e complementari rispetto a quello di cui al comma 1.

6. Il programma integrativo di cui al comma 5 individua le opere e gli interventi pubblici di difesa del suolo, della costa e di bonifica da effettuarsi nel corso del triennio specificandone:

- a) la localizzazione;
- b) la tipologia e la descrizione;
- c) il costo;
- d) il soggetto attuatore.

7. Il programma di opere integrativo relativo alle opere di bonifica contiene, inoltre, l'individuazione delle opere private obbligatorie con specifica indicazione della spesa a carico dei proprietari degli immobili e di quella coperta dal contributo regionale.

8. La Giunta regionale, previa proposta del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 48 e istruttoria dei Nuclei tecnici di bacino di cui all'articolo 49, acquisite le indicazioni delle Comunità montane per i territori di loro competenza, propone all'Assemblea legislativa i programmi di opere integrativi regionali per la loro approvazione.

9. Gli Enti locali possono concorrere con proprie risorse finanziarie all'attuazione dei programmi di intervento di cui al comma 5 secondo le modalità stabilite in specifici accordi.

TITOLO II DIFESA DEL SUOLO

CAPO I Sistema delle conoscenze regionali

Art. 9 *Attività conoscitiva*

1. Lo studio per la conoscenza delle dinamiche e dei caratteri fisici del territorio regionale, compreso delle sue parti a mare, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, è azione fondamentale per la sicurezza territoriale e per la salvaguardia ambientale, nonché per la pianificazione, programmazione e utilizzazione del territorio stesso, ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 183 del 1989.

2. La Regione promuove la ricerca scientifica ed applicata in materia di difesa del suolo e della costa, di bonifica, di risorse naturali e di valutazione dei rischi per eventi naturali anche attraverso collaborazioni, convenzioni e contratti con istituti di ricerca ed Università pubblici e privati.

Art. 10 *Cartografia regionale*

1. La Regione provvede al rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica, dei suoli, degli elementi fisici del territorio e delle risorse naturali ai sensi della legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale).

2. La carta geologica regionale è l'elemento conoscitivo di base per la individuazione delle aree interessate da dissesto idrogeologico e da instabilità geologica potenziale di cui all'art. A-2 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 nonché per gli studi relativi alla definizione geometrica degli acquiferi e dei corpi idrici in essi contenuti.

3. La carta dei suoli è elemento conoscitivo per la individuazione delle aree vulnerabili ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 1999.

4. Gli Enti locali e le Autorità di bacino concorrono all'aggiornamento della cartografia del proprio territorio sulla base di studi specifici.

Art. 11 *Sviluppo del Sistema informativo per la sicurezza territoriale*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sviluppa e integra il Sistema informativo per la sicurezza territoriale (SIST) quale articolazione settoriale del Sistema informativo regionale (SIR), nel quale confluiscono i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati.

2. Il SIST costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la predisposizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. La Regione predispone e aggiorna il quadro regionale delle conoscenze quale strumento di sintesi e integrazione delle conoscenze del territorio e delle risorse naturali strategiche acquisite dal sistema della pianificazione territoriale e di bacino.

4. La Regione definisce le modalità di scambio tra gli enti degli elaborati tecnici inerenti la presente legge, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 183 del 1989 e dell'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000.

5. I proprietari delle infrastrutture a rete sono tenuti a fornire alla Regione i dati cartografici relativi alle occupazioni del sottosuolo e agli spazi aerei sovrastanti le aree del demanio idrico, in formato vettoriale e georiferito, sulla base delle modalità definite con direttiva regionale ad eccezione dei casi espressamente vietati dalle leggi speciali.

CAPO II Assetto idraulico

Art. 12 Definizioni

1. La Regione, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, provvede al riordino delle funzioni di gestione dei corsi d'acqua, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

2. Ai fini della presente legge, il reticolo idrografico esistente nel territorio regionale è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) reticolo idrografico principale;
- b) reticolo idrografico secondario;
- c) reticolo di bonifica;
- d) reticolo idrografico minore.

3. Il reticolo idrografico principale è costituito dai corsi d'acqua o loro tratti, che hanno rilevanza nei confronti del bacino di appartenenza individuato dagli articoli 14, 15 e 16 della Legge n. 183 del 1989 sulla base dei seguenti elementi:

- a) dimensione del proprio bacino idrografico;
- b) lunghezza dell'asta principale;
- c) caratteristiche degli eventi di piena;
- d) rilevanza di elementi antropici presenti;
- e) rilevanza delle opere idrauliche;
- f) aspetti di particolare specificità idrogeologica.

4. Il reticolo idrografico secondario è costituito dai corsi d'acqua o loro tratti che insistono nelle zone collinari e montane così come definite nella pianificazione di bacino e che hanno rilevanza locale sulla base degli elementi di cui al comma 3.

5. Il reticolo di bonifica è costituito dai corsi d'acqua artificiali e da quelli naturali strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione, di scolo e di difesa idraulica di bonifica. Fra i criteri di valutazione dell'interconnessione dei corsi d'acqua è riconosciuta rilevanza prioritaria alla presenza di significative opere ed impianti di bonifica, all'utilizzo irriguo nonché alla ge-

stione in capo ai Consorzi di bonifica e all'integrazione funzionale dei corsi d'acqua interessati per una migliore efficienza del sistema idraulico.

6. Il reticolo idrografico minore è costituito dai tratti di corsi d'acqua che residuano rispetto ai reticoli di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua, attraverso apposita cartografia, i reticoli di cui al comma 2.

8. L'individuazione del reticolo di bonifica è fatta sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 5 e del principio di razionalizzazione e di gestione unitaria ed omogenea del sistema dei reticoli idrografici. L'individuazione cartografica del reticolo di bonifica, è effettuata nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente articolo, tenuto conto delle proposte presentate dai Consorzi di bonifica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13 Competenze

1. La gestione dei reticoli idrografici comprende le seguenti attività:

- a) manutenzione dei corsi d'acqua e delle relative opere;
- b) realizzazione di nuove opere;
- c) vigilanza e polizia idraulica;
- d) servizio di piena;
- e) pronto intervento idraulico;
- f) concessione dei beni del demanio idrico limitatamente alle pertinenze idrauliche.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere d) ed e), ivi compreso l'accertamento delle situazioni di emergenza e l'adozione dei relativi provvedimenti, sono esercitate curandone il coordinamento con quelle in materia di protezione civile previste dalla vigente normativa regionale.

3. Ai fini dell'unitarietà di gestione e dell'attribuzione della responsabilità ad un unico soggetto, la gestione del reticolo idrografico e delle relative opere è articolata nel modo che segue:

- a) la gestione del reticolo idrografico principale è esercitata direttamente dalla Regione mediante i Servizi tecnici di bacino di cui all'articolo 46 e l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);
- b) la gestione del reticolo idrografico secondario è esercitata direttamente dalla Regione, che ne conserva la responsabilità. La medesima può essere altresì attribuita alle Comunità montane che ne facciano richiesta

- ai sensi del comma 4, ad eccezione dell'attività di cui al comma 1, lettera f), ovvero, in base al principio di adeguatezza e con la medesima esclusione, essere attribuita ai Consorzi di bonifica, secondo apposito provvedimento della Giunta regionale e con oneri interamente a carico della finanza regionale;
- c) la gestione del reticolo di bonifica di cui all'articolo 12, comma 5, è esercitata dai Consorzi di bonifica che, con riferimento al comma 1, lettera f), la esercitano ai sensi del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
- d) la gestione del reticolo minore pubblico è attribuita alle Comunità montane per il territorio di competenza, ad eccezione dell'attività di cui al comma 1, lettera f), con onere a carico della finanza regionale.
4. L'attività di cui al comma 1, lettera f), relativa ai casi delle precedenti lettere b) e d), è esercitata dalla Regione previa acquisizione del parere idraulico del soggetto gestore.
5. Alle Comunità montane che ne facciano richiesta, previo riconoscimento dell'adeguatezza funzionale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può attribuire la gestione del reticolo idrografico secondario di cui al comma 3, lettera b), a condizione che venga contestualmente richiesta anche l'attribuzione delle attività di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).
6. Per le finalità di cui al comma 5, le Comunità montane, anche in forma associata, presentano alla Regione un piano che dimostri l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
7. I Comuni partecipano alla manutenzione idraulica nei tratti urbani dei corsi d'acqua realizzando gli interventi previa acquisizione del nulla-osta dell'Autorità idraulica competente. I Comuni concorrono al finanziamento di tali interventi.
8. È a carico dei privati proprietari ed obbligatoria per essi la manutenzione del reticolo idrografico minore non appartenente al demanio con facoltà, per la proprietà agricola, di richiedere i contributi di cui all'articolo 23 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) nonché, per la proprietà agricola e per quella extragricola, di richiedere i contributi di cui all'articolo 55, commi 3 e 4.
9. È a carico dei privati frontisti del reticolo idrografico la realizzazione di interventi e di opere, anche di manutenzione, per l'esclusiva difesa dei loro beni. Prima di iniziare i lavori, il soggetto interessato richiede il nulla-osta

all'Autorità idraulica competente, la quale provvede entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il nulla-osta idraulico può contenere prescrizioni circa le modalità di esecuzione dei lavori, al fine della salvaguardia del buon regime delle acque e costituisce titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi. A tal fine alla domanda è allegata l'asseverazione di un professionista abilitato in merito alla conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

10. I progetti relativi alle opere idrauliche di difesa del suolo sono approvati dalla Regione o dalle Comunità montane qualora competenti alla realizzazione delle medesime. I progetti relativi alle opere di bonifica sono approvati dai Consorzi di bonifica.

Art. 14

Interventi e opere idrauliche

1. Gli interventi e le opere idrauliche sono finalizzati:
 - a) alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dagli eventi alluvionali;
 - b) alla riduzione dei processi erosivi connessi alle dinamiche fluviali e torrentizie;
 - c) al mantenimento della efficienza idraulica dei corsi d'acqua;
 - d) alla tenuta dei corpi arginali;
 - e) alla salvaguardia e all'incremento degli elementi di naturalità degli ambiti fluviali.
2. Gli interventi e le opere idrauliche devono perseguire un assetto dei corsi d'acqua che coniughi, attraverso un approccio integrato, la tutela idraulica con gli aspetti ambientali e socio-economici. A tal fine i progetti delle opere idrauliche strutturali individuate nei programmi di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5, devono contenere un'analisi costi-benefici che valuti i costi di manutenzione delle opere a breve e a lungo periodo, nonché la loro efficacia in relazione agli elementi a rischio ed ad una eventuale delocalizzazione degli stessi. Quando ne ricorrono le condizioni gli interventi e le opere sono realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica ed utilizzando materiali a basso impatto ambientale.

Art. 15

Regolamenti

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento:
 - a) le modalità di svolgimento del servizio di polizia idraulica, del servizio di piena e del pronto intervento idraulico;

- b) le prescrizioni e le specifiche tecniche relative alla manutenzione del reticolo idrografico minore a carico dei privati.

CAPO III
Assetto idrogeologico

Art. 16
Competenze

1. La Regione finanzia, approva e realizza i progetti di consolidamento delle frane che interessano il reticolo idrografico principale e secondario, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, lettera b), gli abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'articolo 18, nonché le opere e le infrastrutture di interesse regionale. La Regione finanzia altresì i progetti che interessano il reticolo idrografico secondario anche nelle ipotesi in cui la medesima non eserciti la gestione su tale reticolo ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

2. La Regione promuove, finanzia e realizza lo studio geologico e geognostico nonché il monitoraggio delle frane, ai fini di una corretta progettazione delle opere di consolidamento, della pianificazione di bacino nonché dell'attività di previsione e prevenzione in materia di difesa del suolo e di protezione civile. I Servizi tecnici di bacino si coordinano con le altre strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo e geologico-sismica per omogeneizzare e sistematizzare il monitoraggio delle frane anche ai fini dell'implementazione del SIST.

3. Le Province e i Comuni finanziano, predispongono, approvano e realizzano i progetti di consolidamento delle frane che interessano beni appartenenti al loro demanio e patrimonio. La Regione concorre al finanziamento degli interventi, limitatamente alle disponibilità di bilancio.

4. Le Comunità montane predispongono, approvano e realizzano i progetti di consolidamento delle frane che interessano il reticolo idrografico minore di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d) e il secondario nei casi e con le modalità di cui dall'articolo 13, comma 3, lettera b). Qualora la gestione del reticolo secondario sia esercitata attraverso i Consorzi di bonifica mediante convenzione gli stessi predispongono e realizzano i progetti di consolidamento delle frane. Gli interventi sono finanziati nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di difesa del suolo.

5. Nel territorio appartenente al demanio forestale regionale le attività inerenti il consolidamento delle frane vengono esercitate dai rispettivi enti di gestione e sono finanziate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di difesa del suolo.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, gli interventi di consolidamento delle frane finalizzati all'esclusiva difesa di beni privati sono realizzati a cura e spese dei soggetti titolari dei beni stessi ovvero dei soggetti indicati da leggi specifiche.

7. Gli interventi di consolidamento delle frane ad opera dei privati sono soggetti a denuncia di inizio di attività. Alla denuncia è allegata l'asseverazione di un professionista abilitato in merito alla conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 17
Interventi di consolidamento delle frane

1. I progetti degli interventi di consolidamento delle frane finalizzati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture pubbliche devono contenere un'analisi costi-benefici che valuti i costi di manutenzione degli interventi a breve e a lungo periodo nonché la loro efficacia in relazione agli elementi a rischio ed ad una eventuale delocalizzazione degli stessi. Quando ne ricorrono le condizioni gli interventi sono realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica ed utilizzando materiali a basso impatto ambientale.

Art. 18
Abitati da consolidare o da delocalizzare

1. Il Piano di bacino individua, anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 10, le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, ivi compresi gli abitati da consolidare e gli abitati da delocalizzare e stabilisce le relative prescrizioni e limitazioni d'uso del suolo.

2. Gli abitati i cui territori urbanizzati sono interessati anche parzialmente da movimenti franosi che mettono a rischio l'integrità dei beni e l'incolumità pubblica sono abitati da consolidare o da delocalizzare.

3. Sono abitati da delocalizzare quelli nei quali gli interventi di consolidamento non sono tecnicamente possibili o economicamente sostenibili. La loro delocalizzazione avviene attraverso la predisposizione di un piano di delocalizzazione che presenti i contenuti indicati dall'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 25 (Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000) e a seguito di specifica richiesta avanzata dal Comune interessato.

4. Per territorio urbanizzato si intende un ambito delimitato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 20 del 2000 ovvero delimitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, punto 3), della previgente legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del ter-

ritorio) per i Comuni dotati di piano regolatore generale formato ai sensi della medesima legge regionale.

5. Gli interventi e le indagini relativi agli abitati da consolidare sono di competenza della Regione che vi provvede attraverso la redazione di uno specifico progetto generale di consolidamento attuabile anche per stralci, predisposto dai Servizi tecnici regionali di bacino, in accordo con i Comuni interessati.

6. Per le delocalizzazioni, la Regione esercita una funzione di supporto a favore dei Comuni, attraverso i propri Servizi tecnici di bacino, con riferimento alla individuazione delle aree di nuovo insediamento ed alla predisposizione dei piani di delocalizzazione di cui al comma 3.

Art. 19

Interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326), in caso di interventi od opere che richiedano un titolo edilizio, per gli interventi od opere effettuate in zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza di autorizzazione o comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 150 della legge regionale n. 3 del 1999, può essere presentata domanda di autorizzazione ovvero comunicazione di inizio di attività in sanatoria entro l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. L'autorizzazione o la comunicazione in sanatoria non possono essere ottenute o perfezionarsi qualora gli interventi o le opere siano lesivi dell'assetto idrogeologico dei luoghi. In tal caso l'Autorità competente ordina il ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'illecito.

3. L'autorizzazione o la comunicazione in sanatoria sono subordinate al pagamento di una somma pari ad un terzo del minimo della sanzione prevista all'articolo 20 se richieste in assenza di una contestazione della violazione ovvero al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 20 se richieste dopo la contestazione, e comunque all'effettuazione dei lavori imposti dall'ente preposto alla tutela del vincolo idrogeologico.

Art. 20

Sanzioni

1. La realizzazione di interventi od opere effettuate in zone sottoposte a vincolo idrogeologico in assenza di au-

torizzazione o comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 150 della legge regionale n. 3 del 1999, o in difformità dalle stesse è punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 600,00 a Euro 1800,00 nonché con il ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'abuso con le modalità stabilite dall'Autorità competente.

Art. 21

Direttive

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

CAPO IV

Difesa della costa

Art. 22

Linee guida per la gestione integrata della zona costiera

1. La Regione approva le linee guida per la gestione integrata della zona costiera. Le linee guida perseguono la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della zona costiera e delle sue risorse.

2. A tal fine la Regione:

- a) individua i principali usi in atto della zona costiera e delle sue risorse;
- b) verifica le condizioni attuali della zona costiera;
- c) definisce le condizioni di progetto e ne analizza la compatibilità, individuando misure di mitigazione dei conflitti;
- d) formula indirizzi e criteri per le politiche regionali dei settori interessati e per gli strumenti della pianificazione territoriale.

3. Le linee guida tengono conto, in particolare, di:

- a) sistema fisico costiero, fattori di rischio e strategie di difesa;
- b) carichi inquinanti, gestione risorse idriche, monitoraggio;
- c) portualità, rifiuti da natanti, rischi da trasporto marittimo;
- d) valorizzazione degli habitat, della biodiversità e del paesaggio;
- e) turismo;
- f) pesca ed acquacoltura;
- g) agricoltura;
- h) risorse energetiche;

i) sistema insediativo ed infrastrutturale (servizi e mobilità).

4. La Regione promuove il controllo ed il monitoraggio dei fattori incidenti sulle dinamiche costiere attraverso lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio della costa e del Sistema informativo geografico della costa (SIGC) sulla base dei dati raccolti e delle relative elaborazioni.

5. Le linee guida sono elaborate sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 48 e sono approvate dall'Assemblea legislativa.

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, compresi i piani dell'arenile di cui all'art. 3, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale), recepiscono e attuano per quanto di competenza, le linee guida per la gestione integrata delle zone costiere.

Art. 23 *Competenze*

1. La Regione promuove la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e opere di difesa della costa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.

2. Con direttiva della Giunta regionale sono definite le modalità per la movimentazione anche stagionale delle sabbie dei litorali nonché per la gestione degli interventi aventi effetti sulla morfologia litoranea.

3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile realizzando gli interventi di manutenzione previo nulla-osta della Regione. La Regione concorre al finanziamento degli interventi.

Art. 24 *Interventi e opere di difesa della costa*

1. Gli interventi e le opere di difesa della costa hanno le seguenti finalità:

- a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
- b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
- c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
- d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.

2. Gli interventi e le opere sono realizzati con tecniche e

materiali a basso impatto ambientale con l'obiettivo della generale rinaturalizzazione delle spiagge e degli ambienti acquatici.

3. Gli interventi e le opere di difesa della costa non sono soggetti alle procedure di consegna delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 34 del Codice della navigazione.

CAPO V **Riduzione del rischio sismico**

Art. 25 *Obiettivi e funzioni*

1. In rapporto con le scelte di riclassificazione sismica del territorio regionale, di cui all'articolo 145 della legge regionale n. 3 del 1999, la Regione, anche d'intesa con gli Enti locali e altri enti pubblici interessati, promuove, coordina e realizza indagini per le valutazioni di rischio sismico allo scopo di definire, per l'impiego ottimale di finanziamenti ordinari oltre che per il più efficace utilizzo di eventuali finanziamenti straordinari, programmi di prevenzione sismica per il patrimonio edilizio, infrastrutturale e dei sistemi a rete, con l'indicazione delle priorità d'intervento.

2. I programmi di cui al comma 1, nonché i programmi di interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici, comprendono prescrizioni tecniche e parametri economici, nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741).

3. Per la promozione e coordinamento delle indagini e programmi di cui al comma 1 e per la definizione e aggiornamento delle prescrizioni tecniche e parametri economici di cui al comma 2, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di supporti specialistici, quando richiesti, per i controlli dell'attività edilizia nelle zone sismiche, la Regione si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico.

Art. 26 *Competenze tecniche per i controlli*

1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i Comuni classificati sismici in zona 2 con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero decorsi un anno per tutti gli altri Comuni classificati sismi-

ci, cessa l'avvalimento delle strutture tecniche regionali previsto dall'articolo 149, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 3 del 1999 nei confronti degli stessi Comuni per lo svolgimento dei controlli edilizi, sistematici o a campione. Su richiesta del Comune le strutture tecniche regionali forniscono supporto tecnico limitatamente a procedimenti relativi ad opere ed edifici strategici o rilevanti per il collasso.

2. I Comuni classificati sismici in zona 2 provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, anche attraverso le forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative ed altre disposizioni in materia di Enti locali).

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove specifiche attività di formazione e aggiornamento professionale, garantisce forme di consultazione permanente con Nuclei tecnici regionali ed esercita le funzioni di indirizzo e supporto specialistico di cui al comma 3 dell'articolo 25.

CAPO VI

Sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo

Art. 27

Funzioni regionali

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 4, della Legge n. 183 del 1989, la Regione provvede al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo d'acqua ed alla relativa vigilanza. Tale autorizzazione viene rilasciata in conformità agli strumenti di pianificazione di bacino, territoriale ed urbanistica e previa verifica della sicurezza e della compatibilità ambientale degli interventi.

2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo i bacini di accumulo d'acqua realizzati nei territori di pianura il cui volume di invaso sia sotto il piano di campagna.

3. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento con il quale stabilisce le modalità e le procedure per la progettazione, la costruzione, l'esercizio, la vigilanza degli sbarramenti e dei bacini di cui al comma 1, anche con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 28.

Art. 28

Autorizzazione degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo esistenti

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale n. 23 del 2004, la Regione può autorizzare gli sbarramenti

di ritenuta e i bacini di accumulo d'acqua esistenti, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa dietro presentazione di apposita domanda di autorizzazione in sanatoria, entro l'irrogazione delle sanzioni amministrative, previa verifica della sicurezza e della compatibilità ambientale ed idrogeologica dell'opera.

2. Qualora non sussistano le condizioni di sicurezza e la compatibilità ambientale ed idrogeologica dell'intervento, la Regione ordina al responsabile dell'illecito di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere e al ripristino dei luoghi.

3. L'autorizzazione in sanatoria richiesta in assenza di contestazione dell'illecito è subordinata al pagamento di una somma pari ad un terzo del minimo della sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1. Qualora la domanda sia presentata dopo la contestazione dell'illecito è applicata la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30, comma 1.

Art. 29

Catasto

1. È istituito, nell'ambito del SIST, il catasto degli sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, ai fini della raccolta dei dati necessari alla loro gestione e controllo.

2. Alla istituzione del suddetto catasto la Regione provvede secondo le modalità e forme di cui alla legge regionale n. 11 del 2004.

Art. 30

Sanzioni

1. La realizzazione di sbarramenti di ritenuta e di bacini di accumulo d'acqua effettuata senza autorizzazione regionale o in difformità dalla stessa è punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 1.200,00 a Euro 3.600,00 nonché con la demolizione e il ripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile dell'illecito con le modalità stabilite dalla Regione. Qualora il responsabile non adempia o sussistano ragioni di urgenza la Regione provvede all'esecuzione con spese a carico del responsabile medesimo.

CAPO VII

Cave e miniere

Art. 31

Permessi di ricerca, concessioni di minerali solidi e cave

1. La Giunta regionale determina l'importo dei canoni relativi alle concessioni minerarie di cui all'articolo 146,

comma 4, della legge regionale n. 3 del 1999, anche sulla base dei quantitativi estratti dei diversi tipi di minerale.

2. Sono conferite alle Province:

- a) le funzioni inerenti il rilascio della concessione di coltivazione per l'estrazione di minerali solidi compreso l'introito dei relativi canoni e tariffe;
- b) le funzioni connesse alla mancata attivazione o sviluppo delle cave e torbiere di cui all'articolo 19, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

3. Gli introiti di cui al comma 2, lettera a), sono devoluti nella misura del 75 per cento al Comune territorialmente competente e nella misura del 5 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti, la quota del 75 per cento è ripartita in proporzione alle superfici interessate.

4. Alla Provincia competono gli introiti dei canoni relativi ai permessi di ricerca di minerali solidi di cui all'articolo 146, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.

Art. 32

Catasto delle attività minerarie

1. Nel catasto delle attività estrattive di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1991 sono aggiunti i dati e le informazioni relativi a:

- a) concessioni minerarie di minerali solidi;
- b) permessi di ricerca di minerali solidi.

Art. 33

Polizia mineraria

1. Le lavorazioni che si svolgono negli stabilimenti termali di imbottigliamento di acque minerali e nelle terme, non sono soggette alla vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

CAPO VIII

Aree del demanio idrico

Art. 34

Disciplina delle aree del demanio idrico

1. La gestione delle aree del demanio idrico è disciplinata al Titolo II, Capo II, Sezione I, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).

2. L'inclusione di un'area del demanio idrico in una azienda venatoria è subordinata al rilascio del titolo concessorio ai sensi della legge regionale n. 7 del 2004. L'utilizzo ai fini venatori può essere consentito anche su

aree già oggetto di concessione purché l'utilizzo ai fini venatori sia compatibile con quello in atto. Il canone annuo per l'utilizzo ai fini venatori è fissato nella misura di 125 Euro.

CAPO IX

Risorse idriche

Art. 35

Obiettivi

1. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di governo delle risorse idriche persegue l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilità della risorsa al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualità della vita dell'uomo nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibili. La Regione tiene altresì conto del principio di recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione le valutazioni economiche e il principio "chi inquina paga".

2. L'azione regionale, in particolare, assicura che:

- a) siano perseguiti usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;
- b) i corpi idrici superficiali siano in grado di sostenere ecosistemi acquatici diversificati;
- c) sia mantenuta la capacità autodepurativa dei fiumi;
- d) sia conseguita una significativa riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- e) la qualità della risorsa dei diversi corpi idrici sia compatibile con gli usi previsti.

3. La Regione persegue, altresì, il fine di una graduale estensione degli ambienti acquatici caratterizzati da un'elevata biodiversità e degli habitat naturali, nonché di una progressiva eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie, allo scopo ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Art. 36

Strumenti dell'azione ambientale

1. Le finalità di cui all'articolo 35 sono realizzate attraverso:

- a) un approccio integrato della gestione della risorsa per gli aspetti qualitativi e quantitativi;
- b) la revisione delle concessioni d'acqua in essere;
- c) la diffusione delle politiche di risparmio e conservazione della risorsa;

d) la prevenzione dell'inquinamento alla fonte.

Art. 37

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

- a) la disciplina degli utilizzi delle risorse idriche e la gestione dei procedimenti di concessione;
- b) la disciplina e le forme di regolamentazione dei prelievi dalle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 3, lettera p), del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), sentita l'Autorità di bacino;
- c) la definizione di criteri per la classificazione dei corpi idrici in funzione delle destinazioni d'uso;
- d) l'individuazione delle aree sensibili, del relativo bacino drenante e delle zone vulnerabili;
- e) l'individuazione delle risorse idriche qualificate, con riferimento a quelle sotterranee o sorgive, o comunque da riservarsi prioritariamente all'uso consumo umano;
- f) la valutazione quantitativa delle risorse idriche contenute nei serbatoi di acque sotterranee e la determinazione delle zone di ricarica, anche ai fini di individuare risorse idriche alternative a quelle attualmente in uso;
- g) la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- h) la definizione degli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere;
- i) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;
- j) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini;
- k) l'approvazione del progetto di gestione delle operazioni di svasso, sghiaiamiento e sfangamento delle dighe;
- l) la concessione di deroghe ai valori dei parametri relativi alle caratteristiche di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili ai sensi della legislazione statale;
- m) la concessione delle deroghe, relativamente all'idoneità delle acque alla balneazione, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione), su richiesta della Provincia;
- n) l'emanazione di disposizioni relative agli stabilimenti

produttivi che producono, trasformano o utilizzano sostanze pericolose;

- o) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici rispetto al sistema regionale;
- p) la definizione delle linee di priorità e il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.

Art. 38

Funzioni delle Province

1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni:

- a) la determinazione di valori limite più restrittivi allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti e degli obiettivi del Piano di tutela delle acque con le modalità di cui all'art. 42;
- b) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative;
- c) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lettera b), secondo le prescrizioni tecniche previste nella gestione automatizzata dei catasti ambientali - nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA Poli);
- d) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152) con le eventuali deroghe per i parametri di cui al punto 3 del relativo allegato;
- e) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
- f) la trasmissione alla Regione, con le modalità previste dal decreto ministeriale 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del DLgs 11 maggio 1999, n. 152), dei seguenti elementi informativi relativi ai rispettivi ambiti territoriali:
 - 1) relazione sull'attività di smaltimento delle acque reflue urbane con particolare riferimento alla funzionalità degli impianti di trattamento ed allo smaltimento dei relativi fanghi di depurazione;
 - 2) schede informative di cui al settore 2 "Disciplina degli scarichi" e al settore 3 "Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonte agri-

- cola" dell'allegato al decreto ministeriale 18 settembre 2002;
- g) su proposta dell'Agenzia d'ambito, l'individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in coerenza con la disciplina di cui all'articolo 40, comma 1, lettera d);
 - h) la designazione e la classificazione delle acque dolci idonee alla vita dei pesci ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 1999, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA;
 - i) la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque dolci superficiali e di quelle a specifica destinazione per il tramite dell'ARPA;
 - j) richiedere la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque destinate alla vita dei pesci;
 - k) trasmettere alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate per la vita dei pesci e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea;
 - l) la designazione delle acque destinate alla vita dei molluschi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 152 del 1999, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA;
 - m) provvedere a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;
 - n) trasmettere alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate destinate alla molluschicoltura e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea;
 - o) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, nonché la richiesta alla Regione delle eventuali deroghe di cui all'articolo 9 del medesimo decreto;
 - p) provvedere, in collaborazione con i competenti organismi statali e avvalendosi dell'ARPA, a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone;
 - q) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
 - r) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità

- geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi;
- s) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 152 del 1999 e le fasi di autorizzazioni provvisorie necessarie per l'avvio degli impianti.
2. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le Province esercitano le funzioni di cui al comma 1 sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 39

Funzioni dei Comuni

1. Spetta al Comune il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie, nell'osservanza dei regolamenti predisposti dal gestore del Servizio idrico integrato, e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.

Art. 40

Strumenti della pianificazione

1. Sono strumenti della pianificazione per la tutela e l'uso delle risorse idriche:
- a) il Piano di bacino di cui all'articolo 17 della Legge n. 183 del 1989;
 - b) il Piano di tutela delle acque (PTA);
 - c) il Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 (PTCP);
 - d) il Piano di ambito per la gestione del Servizio idrico integrato di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani).
2. In attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, tenuto conto degli obiettivi su scala di bacino e delle indicazioni circa le priorità degli interventi formulate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, la Regione attraverso il PTA e le Province nell'ambito del PTCP ovvero attraverso una apposita variante allo stesso, individuano le misure e gli interventi necessari per assicurare la tutela qualitativa e quantitativa del Sistema idrico regionale ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 35.

3. Le Agenzie di ambito per i servizi pubblici, attraverso il Piano di cui al comma 1, lettera d), provvedono ad individuare il sistema delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative necessarie per la gestione del Servizio idrico integrato, nel rispetto delle indicazioni contenute nella pianificazione regionale e provinciale con particolare riferimento alle acque a specifica destinazione, agli obiettivi di qualità stabiliti per i singoli corpi idrici ed i conseguenti limiti per gli scarichi nonché ai criteri per il risparmio della risorsa.

Art. 41

Piano regionale di tutela delle acque

1. Il PTA è articolato per ciascuno dei seguenti bacini:
 - a) nazionale del fiume Po;
 - b) interregionale del fiume Reno;
 - c) interregionale dei fiumi Marecchia e Conca;
 - d) regionale dei fiumi Romagnoli.
2. Il PTA in particolare:
 - a) individua gli obiettivi generali per la tutela, il risanamento e l'uso delle risorse idriche;
 - b) definisce gli obiettivi di risparmio della risorsa idrica per i diversi settori;
 - c) classifica i corpi idrici significativi prevedendo gli eventuali diversi termini per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;
 - d) individua il modello da utilizzare per la previsione della qualità del corpo idrico, in funzione degli interventi a valenza qualitativa e quantitativa programmati;
 - e) determina per i corpi idrici significativi la portata concedibile, tenuto conto del deflusso minimo vitale e in relazione alle valutazioni delle Province in ordine agli aspetti qualitativi, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale;
 - f) identifica le aree sensibili e i relativi bacini drenanti;
 - g) identifica le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
 - h) identifica le zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari;
 - i) definisce criteri generali di intervento per le aree e le zone di cui alle lettere f), g) e h);
 - j) formula indirizzi per la designazione delle acque idonee alla vita dei pesci;
 - k) individua per ciascun bacino in relazione alla disponibilità della risorsa idrica i diversi usi: consumo umano, agricolo, produttivo e ambientale;
 - l) individua i compensatori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua tra bacini diversi ai sensi dell'articolo 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

- m) valuta la quantità di acque estraibili dal sottosuolo per gli acquiferi regionali;
- n) definisce il programma di verifica dell'efficacia degli interventi;
- o) indica la data alla quale devono essere riviste tutte le concessioni d'acqua in essere.

3. Per l'elaborazione ed approvazione del PTA trova applicazione il procedimento previsto per il PTR dall'articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000.

4. Il PTA assume valenza di Piano di gestione del bacino idrografico, di seguito denominato Piano di gestione, di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque a far tempo dal suo primo aggiornamento in applicazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999. A tal fine la Regione promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del Piano da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.

5. Per l'attuazione del PTA la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui all'articolo 100 della legge regionale n. 3 del 1999.

6. Il PTA sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.

7. Le modificazioni e le varianti al PTA sono approvate dalla Regione con la stessa procedura seguita per l'approvazione del Piano.

8. Le modifiche e le varianti che non comportino vincoli, limiti o condizioni all'uso e trasformazione del territorio sono adottate dalla Giunta regionale e pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti nei cui confronti la variante adottata è destinata a produrre effetti diretti possono formulare osservazioni. L'Assemblea legislativa decide sulle osservazioni e approva la variante. Nell'ambito del procedimento di elaborazione della variante la Giunta regionale provvede alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla sua attuazione, anche con riferimento alla normativa nazionale comunitaria.

Art. 42

Pianificazione provinciale

1. Il PTCP in particolare:

- a) individua i corpi idrici per i quali adottare obiettivi di qualità ambientale più elevati;
- b) può determinare, per singoli corpi idrici o su scala di bacino, diversi valori limite per gli scarichi ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 1999, in coerenza con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi e di interesse definiti dal PTA;
- c) può ridefinire, al fine di una maggior specificazione in dettaglio, i perimetri delle aree sensibili e dei relativi bacini drenanti e delle zone vulnerabili ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000;
- d) può individuare ulteriori corpi idrici da classificare come significativi, acquisito il parere favorevole della Regione;
- e) individua il complesso delle azioni necessarie a dare attuazione agli obiettivi della pianificazione;
- f) definisce le priorità e la cadenza temporale degli interventi previsti stimando gli oneri di attuazione delle previsioni della pianificazione.

Art. 43

Regolamenti e direttive regionali

1. Al fine di coordinare le azioni ambientali nel settore delle risorse idriche, la Regione adotta regolamenti e direttive agli Enti locali con cui stabilisce:

- a) i principi e le linee guida relative ai criteri atti a definire la individuazione e la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- b) le misure necessarie per perseguire il risparmio e la conservazione della risorsa attraverso l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei consumi nonché l'incremento, il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. In particolare:
 - 1) definisce gli obblighi di installazione dei misuratori delle portate derivate;
 - 2) prevede norme per la riduzione dei consumi domestici e industriali;
 - 3) definisce norme specifiche per il risparmio idrico in agricoltura;
 - 4) definisce norme per favorire il riuso delle acque depurate;
 - 5) definisce gli indirizzi per la realizzazione di sistemi di collettamento differenziati;
- c) la disciplina in materia di restituzione di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;

- d) la disciplina in materia di scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
- e) criteri per la predisposizione del progetto di gestione per l'effettuazione di operazioni di svaso, sghiaiamiento e sfangamento delle dighe;
- f) i sistemi di trattamento degli scarichi degli edifici isolati;
- g) criteri specifici per l'autorizzazione degli scarichi fognari degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale;
- h) criteri per l'autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio;
- i) la disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- j) criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e da altre piccole aziende agroalimentari sulla base delle norme tecniche generali statali, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
- k) la disciplina per il trattamento dei rifiuti liquidi negli impianti di trattamento dei reflui urbani;
- l) criteri per l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Art. 44

Disposizioni in materia di concessioni di acqua

1. La concessione può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all'impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, sentita l'Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree interessate e i criteri per l'applicazione delle prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative.
2. Fatta eccezione per l'uso industriale, per l'uso idroelettrico e per l'uso forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 litri al secondo). Qualora la concessione preveda volumi varia-

bili di prelievo il canone è calcolato sulla portata massima assentita, a meno che il prelievo effettivamente effettuato risulti da apposito misuratore. Per le derivazioni già attive la Regione definisce con direttiva i criteri per il calcolo della portata massima derivata qualora tale dato non sia già dichiarato dall'utente o non sia possibile determinarla con certezza per le caratteristiche delle opere di prelievo. I prelievi ad uso domestico o irriguo di acque superficiali non eccedenti i 3000 metri cubi annui per i quali permane l'impossibilità di determinazione della portata massima derivata anche a seguito dell'applicazione dei criteri definiti nella citata direttiva regionale possono rientrare nella tipologia di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 del regolamento regionale n. 41 del 2001.

3. Al fine di garantire l'equilibrio del bilancio idrico, la Regione adotta un regolamento per la disciplina dei prelievi di acqua pubblica ad uso domestico.

4. Le concessioni di acqua pubblica sono disciplinate, oltre che nella presente legge, nel regolamento regionale n. 41 del 2001. Eventuali modificazioni alla disciplina sono disposte con regolamento.

Art. 45

Disposizioni in materia di reti fognarie e scarichi

1. La gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del 1999 ed è effettuata dal gestore del servizio idrico integrato di cui alla medesima legge. I relativi costi vengono computati nella tariffa di riferimento media del segmento fognatura e depurazione.

2. I costi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento comprendono i costi di esercizio e di investimento per la gestione delle infrastrutture e per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i costi di realizzazione delle vasche di prima pioggia al servizio delle reti esistenti. Sono esclusi dal calcolo della tariffa del servizio idrico integrato i costi relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture. Gli oneri per la realizzazione delle medesime infrastrutture sono a carico dell'Ente locale ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 36 del 1994 ovvero possono trovare copertura finanziaria anche attraverso finanziamenti pubblici.

3. La Regione determina gli indirizzi per la disciplina sugli scarichi basati:

a) sulle migliori tecniche disponibili;

- b) sugli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti nei Piani di tutela;
- c) sul perseguimento di una gestione coordinata ed omogenea.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE

Art. 46

Servizi tecnici di bacino

1. I Servizi tecnici di bacino sono strutture tecniche regionali specializzate nel settore della difesa del suolo e della costa e delle risorse idriche che operano su scala di bacino o sottobacino idrografico garantendone la gestione unitaria rispetto al rischio idraulico, idrogeologico e al razionale utilizzo delle risorse idriche.

2. I Servizi tecnici di bacino nello svolgimento dei propri compiti costituiscono riferimento e supporto alle Autorità di bacino e alle Province per l'attività di pianificazione e programmazione nonché agli Enti locali per l'attività di gestione delle funzioni conferite.

3. I Servizi tecnici di bacino operano altresì in concorso con le strutture della protezione civile e il Centro funzionale regionale previsto nel Programma nazionale di potenziamento delle reti di monitoraggio di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania) convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, per le attività di sorveglianza e di valutazione dello stato del territorio, con speciale riferimento a quelle di tempo reale durante le situazioni di criticità idraulica e idrogeologica, nonché con le strutture competenti in materia geologico-sismica.

Art. 47

Organizzazione dei Servizi tecnici di bacino

1. I Servizi tecnici di bacino sono individuati dalla Giunta regionale che ne definisce le attribuzioni.

2. Gli ambiti territoriali dei Servizi tecnici di bacino coincidono con i bacini idrografici sui quali operano le Autorità di bacino di cui all'articolo 2, comma 1. Limitatamente al bacino idrografico del fiume Po possono essere individuati Servizi di sottobacino.

3. Le modificazioni dell'ambito territoriale di bacino sono determinate, previo parere del Comitato regionale per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 48, con atto della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui su un bacino afferiscano più Servizi tecnici di sottobacino, sono individuate le modalità e le forme di connessione riguardanti l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e le procedure tecnico-amministrative, nonché le relazioni con gli altri soggetti operanti sul bacino stesso.

5. Per il conseguimento della massima autonomia operativa e della celerità nell'attuazione degli interventi, con regolamento della Giunta regionale nel rispetto delle relazioni sindacali, sono individuati gli opportuni adattamenti alle disposizioni inerenti la contabilità e la logistica.

Art. 48

Comitato regionale per la sicurezza territoriale

1. Al fine di promuovere la massima integrazione e condivisione istituzionale nella definizione delle politiche di sicurezza territoriale per la difesa del suolo, della costa e per la bonifica è istituito il Comitato regionale per la sicurezza territoriale.

2. Il Comitato è composto:

- a) dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato competente in materia di difesa del suolo, che lo presiede;
- b) dai Presidenti delle Province o dagli Assessori delegati competenti in materia di difesa del suolo, della costa e di bonifica.

3. Il Comitato è articolato in due sezioni afferenti l'una al territorio del bacino del fiume Po e l'altra al territorio degli altri bacini scolanti nel mare Adriatico, convocabili anche separatamente.

4. Ai lavori del Comitato sono invitati a partecipare il Presidente dell'Unione regionale dei Consorzi di bonifica e un Presidente delle Comunità montane designato dall'Unione nazionale Comuni e Comunità montane (UNCHEM).

5. Il Comitato svolge un ruolo propositivo nell'ottimizzazione e nella ricomposizione dell'attività programmatica del sistema di difesa del suolo, della costa e di bonifica, riservando alle Province un ruolo centrale nella rappresentazione e nella definizione delle politiche regionali di settore, nonché nella predisposizione dei piani per la messa in sicurezza del territorio ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale in raccordo con l'attività del Comitato regionale di protezione civile.

6. Il Comitato può indire consultazioni con le rappresentanze economiche, sociali ed ambientali.

7. La Direzione generale competente per materia svolge

le funzioni di supporto tecnico-organizzativo al Comitato.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di coordinamento funzionale del Comitato di cui al presente articolo con il Comitato regionale di protezione civile.

Art. 49

Nuclei tecnici di bacino

1. Presso ogni Servizio tecnico di bacino o di sottobacino è costituito il Nucleo tecnico quale modalità per il coordinamento e per l'integrazione degli interventi sul territorio. Il Nucleo è coordinato dal Dirigente responsabile del Servizio tecnico di bacino ed è composto dai referenti tecnici dell'Autorità di bacino, delle Province, delle Comunità montane, dei Consorzi di bonifica, degli Enti parco interessati, nonché, nel caso dei bacini padani, dal referente tecnico dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).

2. Il Nucleo tecnico di bacino, in particolare, ha il compito di:

- a) perseguire l'omogeneizzazione della gestione tecnica e procedurale per la progettazione ed attuazione degli interventi sul territorio;
- b) esprimere valutazioni tecniche e proposte in ordine al fabbisogno di interventi e di manutenzione, in coerenza con la pianificazione di bacino, anche con riferimento all'impiego dei fondi straordinari per gli interventi di messa in sicurezza.

TITOLO IV BONIFICA

CAPO I Disposizioni generali

Art. 50

Funzione di bonifica

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 1 della presente legge e allo specifico fine della preservazione dinamica del territorio e della tutela, valorizzazione ed uso razionale delle risorse idriche per scopi produttivi e di salvaguardia dei beni immobili, costituisce funzione di bonifica il complesso delle attività preordinate:

- a) alla sistemazione e al rinsaldamento delle pendici e dei versanti, al recupero delle zone franose e alla regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di cui all'articolo 53, pubbliche o private obbligatorie;

- b) alla regolazione idraulica dei territori di pianura, alla protezione dalle acque di monte e allo scolo delle acque in eccesso, al fine di ridurre il rischio idraulico per gli immobili e salvaguardare l'integrità dell'ambiente, attraverso il reticolo di bonifica;
- c) alla provvista, alla distribuzione e all'uso razionale delle risorse idriche per fini produttivi e ambientali, con specifico riguardo all'irrigazione.

Art. 51

Classificazione del territorio regionale

1. L'intero territorio della regione Emilia-Romagna, ad esclusione delle aree golenali riferite al reticolo idrografico principale, secondario e minore di cui all'articolo 12, comma 2, è classificato di bonifica.

Art. 52

Delimitazione dei Comprensori di bonifica

1. Il territorio classificato è suddiviso in ambiti territoriali per la gestione dell'attività di bonifica, denominati Comprensori di bonifica.

- 2. La delimitazione dei Comprensori di bonifica deve:
 - a) garantire l'unitarietà gestionale dei bacini scolanti artificiali omogenei o dei bacini o parti di bacini naturali;
 - b) ricomprendere, di norma, più sottobacini naturali e i bacini scolanti artificiali omogenei nell'ambito di un unico bacino idrografico;
 - c) tenere conto della densità delle opere di bonifica, dell'efficacia e dell'efficienza del loro esercizio e della loro manutenzione, dell'omogeneità delle fonti di approvvigionamento idrico;
 - d) favorire il raccordo funzionale con le dimensioni territoriali degli enti locali, la partecipazione dei consorziati nonché la funzionalità tecnico-organizzativa e l'economicità della gestione.
- 3. Alla definizione dei perimetri dei Comprensori di bonifica si procede con le modalità di cui all'articolo 83.

CAPO II

Interventi di bonifica

Art. 53

Tipologie di interventi ed opere di bonifica

- 1. Sono opere e interventi di bonifica:
 - a) la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti, il rinsaldamento e il recupero delle zone franose, nonché la regimazione dei deflussi montani e collinari attraverso le opere di bonifica;

- b) il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni attraverso le opere di bonifica;
- c) la sistemazione idraulico-agraria e la valorizzazione agronomica del suolo attraverso le opere di bonifica;
- d) le opere sui corsi d'acqua naturali con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica;
- e) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere e degli interventi;
- f) i canali della rete scolante, le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione delle acque ed i relativi manufatti;
- g) gli impianti di sollevamento delle acque e connesse installazioni;
- h) le infrastrutture e le apparecchiature fisse e mobili necessarie per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di polizia idraulica sulla rete scolante e su quella di irrigazione;
- i) le opere di competenza privata rese obbligatorie dal Piano di bacino di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
- j) le opere e gli impianti di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque, con particolare riguardo all'irrigazione;
- k) le opere di contenimento del fenomeno della risalita delle acque del mare lungo i canali emissari della rete scolante e dell'ingressione salina delle falde freatiche;
- l) le opere di manutenzione e miglioramento della viabilità interpodereale di uso pubblico realizzate dai Consorzi di bonifica con finanziamenti pubblici.

2. Gli interventi di bonifica comprendono, inoltre, ogni altra attività connessa e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica del territorio ed alla tutela ed uso delle risorse idriche attribuite ai Consorzi di bonifica dalla normativa vigente.

Art. 54

Esecuzione delle opere e degli interventi di bonifica di competenza pubblica

- 1. All'esecuzione delle opere e alla realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, a totale carico pubblico, provvede la Regione attraverso i Consorzi di bonifica o le Comunità montane ai sensi dell'articolo 75.
- 2. I Consorzi di bonifica o le Comunità montane provvedono alla redazione e all'approvazione dei progetti delle opere e degli interventi programmati e trasmettono i progetti esecutivi alla Regione ai fini della presa d'atto e della determinazione dell'impegno di spesa.
- 3. Le opere si intendono compiute e consegnate al Con-

sorzio di bonifica o alla Comunità montana ai fini della vigilanza, manutenzione ed esercizio, a decorrere dalla data del collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Qualora l'opera sia frazionata in lotti funzionali, la disposizione si applica con riferimento ai singoli lotti.

Art. 55

Esecuzione delle opere private di bonifica e contributi regionali

1. I Consorzi di bonifica o le Comunità montane che esercitano funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75, eseguono, su richiesta dei proprietari di almeno la metà della superficie interessata, ovvero in caso di inerzia dei proprietari e previa autorizzazione della Giunta regionale, le opere private rese obbligatorie.

2. I proprietari concorrono alla spesa di realizzazione delle opere di cui al comma 1. Tale contributo costituisce onere reale sui fondi ed è esigibile con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933.

3. La Regione, per la realizzazione delle opere private obbligatorie, concede contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo quanto stabilito nel programma triennale o nei programmi integrativi di cui all'articolo 8. Nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), il contributo può essere elevato fino al 70 per cento.

4. Le opere e gli interventi di competenza privata non previsti nel programma di cui all'articolo 8 possono beneficiare di contributi regionali in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 50 per cento per le zone delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 1977.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 3 e 4.

Art. 56

Esercizio, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica

1. I Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane che esercitano funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75 provvedono all'esercizio, alla vigilanza e alla manu-

tenzione delle opere pubbliche di bonifica, con oneri a carico della contribuenza, a decorrere dalla data di consegna, determinata ai sensi dell'articolo 54, comma 3.

2. Nei territori montani almeno il 70 per cento degli introiti derivanti dalla contribuenza montana è destinato, dai Consorzi di bonifica ovvero dalle Comunità montane che esercitano funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75, ad interventi di manutenzione di cui all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c) e j).

3. Nel caso in cui non sia rispettato il vincolo di destinazione della contribuenza nella percentuale di cui al comma 2, la Regione assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, la Regione agisce in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione preventiva alle Amministrazioni competenti.

4. La Regione può concedere contributi per la manutenzione di opere pubbliche nella misura massima del 30 per cento, elevabile al 70 per cento nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984 del 1977.

5. La Regione, nei territori montani, concede inoltre, nei limiti di stanziamento del bilancio annuale regionale, finanziamenti almeno pari al 50 per cento della quota di contribuenza destinata alla manutenzione, posta a carico dei consorziati, per la realizzazione di programmi straordinari di rifacimento o di esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana.

6. I Consorzi di bonifica sono tenuti ad allegare al bilancio consuntivo una apposita relazione sull'utilizzo delle somme erogate dalla Regione ed a trasmetterne copia alla Provincia in cui ricade la maggior parte del Comprensorio.

7. Le Comunità montane devono presentare il rendiconto circa l'utilizzo delle somme erogate dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

8. All'esercizio ed alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere private obbligatorie provvedono a proprie spese i privati interessati. È fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa statale in ordine al potere sostitutivo.

Art. 57

Elenco delle opere pubbliche di bonifica

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presen-

te legge la Regione approva l'elenco delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione gestite dai Consorzi di bonifica ovvero dalle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale provvede alla ricognizione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in contraddittorio con i Consorzi di bonifica ovvero con le Comunità montane.

3. L'Amministrazione regionale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco suddiviso per ciascun Consorzio o Comunità montana.

4. Le opere incluse nell'elenco sono affidate ai Consorzi di bonifica ovvero alle Comunità montane per il loro esercizio, la relativa manutenzione e l'attività di polizia idraulica.

5. Le nuove opere pubbliche di bonifica sono incluse nell'elenco istituito dal presente articolo a seguito del collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

CAPO III Oneri di bonifica

Art. 58

Riparto degli oneri a carico delle proprietà

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, contribuiscono alle spese di esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, alle spese relative all'adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti nonché a quelle di funzionamento del Consorzio di bonifica.

2. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli ubicati negli ambiti territoriali delle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75, contribuiscono alle spese di esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, nonché alle spese di funzionamento limitatamente all'attività di bonifica.

3. I contributi dovuti dai proprietari ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono oneri reali sui fondi esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria prendendo grado immediatamente dopo tale imposta ai sensi dell'art. 21 del R.D. n. 215 del 1933.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite in ragione del beneficio conseguito o conseguibile e i proprietari di immobili, agricoli ed extragricoli, per i quali sussistano i presupposti di cui all'articolo 59, comma 1, sono assoggettati ai contributi di bonifica sulla base del Piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 59

Contributo di bonifica e tipologia del beneficio

1. I presupposti per l'assoggettamento ai contributi di bonifica sono i seguenti:

- a) che l'immobile sia situato in un territorio classificato di bonifica e ricompreso in un Comprensorio di bonifica;
- b) che l'immobile tragga beneficio dagli interventi e dalle opere di bonifica individuati dall'articolo 53, nonché dall'attività di esercizio, manutenzione e vigilanza posta in essere dal Consorzio di bonifica ovvero dalla Comunità montana che esercita le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75.

2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili; il beneficio deve altresì riferirsi direttamente all'immobile o agli immobili e deve essere incrementativo o di conservazione attiva del loro valore.

3. Con riferimento all'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, il beneficio di bonifica può essere:

- a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
- b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;
- c) di disponibilità irrigua.

4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica di cui all'articolo 53, suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idrografico secondario individuato ai sensi dell'articolo 12.

5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di pianura regimati dalle opere e dagli interventi di cui all'articolo 53 che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati, ivi comprese quelle di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale gestito da tale sistema, vengono immesse nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili ricompresi in comprensori irrigui sottesi ad opere di adduzione, circolazione e distribuzione di acque di bonifica di cui al comma 1 dell'articolo 53.

Art. 60

Modalità di riscossione dei contributi di bonifica

1. La riscossione spontanea dei contributi da parte dei

Consorzi di bonifica ovvero delle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75, è effettuata mediante versamento diretto del consorzio, previa richiesta dell'ente impositore.

2. Resta ferma la possibilità per i Consorzi di bonifica di ricorrere alla riscossione spontanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337).

3. Per la riscossione coattiva dei contributi da parte dei Consorzi di bonifica si applicano le disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

4. La riscossione coattiva e volontaria dei contributi di bonifica da parte delle Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75 è effettuata secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 61

Immobili serviti da pubblica fognatura

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili serviti da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del Comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del Comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del Sistema idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del Servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della Legge n. 36 del 1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel Piano di classifica, previa intesa tra le Agenzie d'ambito ed i Consorzi di bonifica.

Art. 62

Piano di classifica

1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei per la

formulazione dei Piani di classifica degli immobili per il riparto delle spese consortili.

2. Fino all'individuazione cartografica del reticolo di bonifica di cui all'articolo 12, comma 7, resta ferma l'applicazione dei Piani di classifica per il riparto delle spese consortili approvati.

3. I Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, adottano e, previa verifica di congruità della Autorità di cui all'articolo 63, approvano i Piani di cui al comma 1, nei quali sono individuati gli indici di carattere tecnico ed economico per la determinazione del grado di beneficio tratto dagli immobili, nonché le delimitazioni, anche ai fini di cui all'articolo 60, comma 3, degli ambiti del Comprensorio gravati dal contributo di bonifica. Tale delimitazione assolve, per gli immobili in essa ricompresi, la funzione e l'effetto del perimetro di contribuenza.

4. Dell'adozione del Piano di classifica è data notizia attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani. La delibera di adozione del Piano viene pubblicata presso l'Albo consortile o quello della Comunità montana e presso l'Albo dei Comuni il cui territorio è in tutto o in parte ricompreso nel Comprensorio. Il Piano adottato viene altresì depositato presso i Servizi tecnici di bacino, presso la sede del Consorzio e presso la sede della Comunità montana, in libera visione a chiunque ne abbia interesse. Qualunque consorzio può presentare osservazioni al Piano adottato entro il termine di 45 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera di adozione presso l'Albo consortile o quello della Comunità montana. Il Consorzio ovvero la Comunità montana in sede di approvazione deve motivatamente accogliere o respingere le osservazioni presentate.

5. Dell'adozione delle successive modifiche al Piano di classifica è data notizia esclusivamente mediante pubblicazione della delibera di adozione presso l'Albo consortile, l'Albo della Comunità montana e gli Albi dei Comuni interessati alle modifiche stesse. Le modifiche di Piano devono essere contestualmente depositate presso il Consorzio ovvero presso la Comunità montana.

Art. 63

Autorità garante dell'utenza di bonifica

1. Al fine di esercitare la vigilanza di cui all'articolo 72, nonché di assicurare il rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale in ordine al Piano di classifica per il riparto delle spese consortili nonché in ordine alla determinazione del contributo dovuto per l'utilizzo del reticolo di

bonifica da parte del gestore del Servizio idrico integrato ai sensi del comma 3 dell'articolo 61, è istituita l'Autorità regionale garante dell'utenza di bonifica.

2. L'Autorità è organo monocratico nominato dalla Regione, previo parere obbligatorio e conforme della Commissione assembleare competente. La nomina è effettuata tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. Il titolare dell'Autorità dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta. Ad esso è attribuita un'indennità determinata dalla Giunta regionale in misura non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.

4. Qualora l'incarico di cui al comma 3 sia conferito al titolare dell'Autorità di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1999, l'indennità di cui al comma 3 è ridotta del 40 per cento e non è prevista alcuna segreteria tecnica.

5. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), ad eccezione dei magistrati di cui all'articolo 4, lettera c), della citata legge, se in quiescenza, non possono essere nominati titolari dell'Autorità:

- a) Sindaci, Presidenti di Province, componenti delle Giunte e Consiglieri di Regione, Comuni, Province e Comunità montane, nonché dipendenti di tali enti;
- b) componenti degli organi dei Consorzi di bonifica, irrigui, di miglioramento fondiario nonché dipendenti di tali enti;
- c) coloro che si trovino in una situazione di conflitto di interesse ovvero abbiano lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, amministrativo o tributario, con un Consorzio di bonifica.

6. A pena di decadenza il titolare dell'Autorità non può esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in favore dei Consorzi di bonifica e delle Comunità montane.

7. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio ed ha il compito di verificare la congruità e la rispondenza dei Piani di classifica per il riparto delle spese consortili ai criteri fissati dalla Giunta regionale.

8. L'Autorità può richiedere ai Consorzi di bonifica e alle strutture regionali competenti in materia di bonifica, difesa del suolo e della costa e risorse idriche ogni informazione e documentazione necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

9. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità dispone di una segreteria tecnica.

CAPO IV Soggetti della bonifica

Art. 64 *Costituzione dei Consorzi di bonifica*

1. L'Assemblea legislativa istituisce, sui Comprensori delimitati ai sensi dell'articolo 83 con esclusione di quelli su cui operano le Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75, un Consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti Consorzi di bonifica ricadenti in tutto o in parte nel Comprensorio di nuova delimitazione.

Art. 65 *Consorzi di bonifica*

1. I Consorzi di bonifica, sono enti di diritto pubblico a carattere associativo dotati di personalità giuridica che esercitano, senza fini di lucro e nel rispetto della programmazione degli enti territoriali, le funzioni di gestione delle attività di bonifica e le altre attività ad essi affidate dalla legge.

2. I Consorzi di bonifica sono costituiti da tutti i proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, compresi nel territorio consortile, che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

3. I Consorzi di bonifica godono di autonomia impositiva nei limiti previsti dalla legge dello Stato, nonché di autonomia contabile, gestionale, tecnica e regolamentare per l'esercizio delle attività amministrative di cui sono titolari. Informano la propria attività di gestione a criteri di partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio delle uscite e delle entrate, in queste compresi i finanziamenti pubblici ed i proventi derivanti da cespiti del patrimonio disponibile ed indisponibile.

4. I Consorzi di bonifica nell'ambito del proprio Comprensorio:

- a) provvedono all'esercizio, alla manutenzione e alla vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui sono consegnatari, ivi compreso lo svolgimento del servizio di piena;
- b) provvedono agli studi, alla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione nonché alla realizzazione degli altri interventi previsti nel Piano di bacino;

- c) eseguono, su richiesta dei proprietari interessati e a loro spese, le opere private rese obbligatorie dal Piano di bacino, nonché quelle private non obbligatorie;
 - d) provvedono, con oneri a carico degli inadempienti, alla costruzione ed alla manutenzione delle opere private obbligatorie in caso di inerzia dei proprietari obbligati;
 - e) provvedono al rilascio dei pareri, delle concessioni e delle licenze di cui al Titolo VI del Regio decreto n. 368 del 1904;
 - f) provvedono, su richiesta dei consorziati, agli adempimenti necessari al conseguimento di provvidenze comunitarie, nazionali e regionali, relative ad azioni rientranti nei propri fini istituzionali, concorrendo eventualmente all'onere di cofinanziamento, ponendolo a carico dei soggetti beneficiati.
5. I Consorzi di bonifica, nell'ambito del proprio territorio, mediante accordi, convenzioni, intese e altre forme di collaborazione con gli enti interessati, possono inoltre:
- a) realizzare azioni preordinate alla salvaguardia dell'ambiente e, in particolare, alla valorizzazione delle residue zone vallive e delle casse di espansione, al contenimento degli emungimenti, alla ricarica della falda freatica ed alla vivificazione dei corsi d'acqua e delle zone umide;
 - b) provvedere alla progettazione, all'esecuzione e alla realizzazione di opere e di interventi di difesa del suolo di competenza della Regione e degli Enti locali.
6. L'esercizio della facoltà di cui all'articolo 27, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, rientra nei compiti istituzionali dei Consorzi di bonifica.
7. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali i Consorzi di bonifica hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate secondo quanto previsto dagli articoli 58 e 59 nonché dall'articolo 60, commi 1, 2 e 3.
8. I Consorzi di bonifica possono porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali. Possono altresì costituire società ed istituire fondazioni di diritto privato per l'esercizio di attività strumentali all'assolvimento dei compiti istituzionali.

Art. 66

Organi del Consorzio di bonifica

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:
- a) il Consiglio;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta;

- d) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico.
2. Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 67

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale

1. I consorziati riuniti in assemblea convocata nelle forme previste dallo statuto consortile, eleggono i componenti del Consiglio al loro interno.
2. L'Assemblea dei consorziati è formata dai proprietari dei beni immobili che risultino iscritti nel catasto consortile, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.
3. Ogni componente dell'assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento a ciascun immobile. Ove non venga nominato un rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di contributo.
4. Al fine di garantire la più adeguata rappresentanza delle categorie dei consorziati contribuenti negli organi e la migliore aderenza del sistema elettorale alle diverse realtà consortili, gli statuti disciplinano il sistema medesimo e le modalità di svolgimento delle elezioni nel rispetto dei seguenti principi:
- a) favorire la partecipazione al voto dei consorziati anche attraverso l'utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico, nonché prevedendo un quorum per la validità delle elezioni rappresentativo della contribuenza, la cui percentuale è definita, in ciascun Consorzio, tenendo conto del numero degli aventi diritto al voto;
 - b) assicurare la concorrenzialità delle liste, la preferenza di lista e la libera espressione del voto;
 - c) perseguire la proporzionalità della rappresentanza dei consorziati agricoli ed extragricoli in rapporto alla contribuenza, anche in relazione al diverso carico contributivo e ai diversi settori economico-produttivi di appartenenza dei consorziati;
 - d) garantire un'adeguata rappresentanza territoriale delle diverse zone del Comprensorio.
5. In caso di mancato raggiungimento per la seconda volta del quorum fissato nello statuto, la Regione nomina un Commissario con il compito di amministrare il Consorzio ed indire nuove elezioni. L'attività del Commissario cessa con l'insediamento del nuovo Consiglio consortile.

Art. 68

Elezione e nomine degli altri organi consortili

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge al suo interno, con separate votazioni, il Presidente e gli altri componenti della Giunta, in base a quanto stabilito dallo statuto.
2. Alla nomina del Collegio dei revisori dei conti o del Revisore unico, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, provvede la Provincia in cui ricade la maggior parte del Comprensorio.

Art. 69

Statuto

1. I Consorzi di bonifica sono retti da uno statuto deliberato dal Consiglio del Consorzio, che deve contenere anche la determinazione del numero minimo di votanti in relazione al numero degli aventi diritto al voto per quel Consorzio, ai fini del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni che sia rappresentativo della contribuenza. L'efficacia dello statuto è subordinata alla necessaria acquisizione del giudizio di conformità alle disposizioni della presente legge, espresso entro trenta giorni dall'Autorità di cui all'articolo 63.
2. Lo statuto, in ossequio a principi di efficacia, efficienza, trasparenza e contenimento dei costi di gestione, stabilisce in particolare:
 - a) il numero dei componenti il Consiglio;
 - b) il numero dei componenti la Giunta;
 - c) la ripartizione delle competenze e dei poteri fra gli organi del Consorzio;
 - d) la costituzione del Collegio dei revisori o del Revisore unico, da scegliere fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili;
 - e) l'organizzazione degli uffici, l'ordinamento finanziario e contabile ed ogni altra disposizione necessaria ad assicurare il buon funzionamento del Consorzio.
3. Nei Consorzi interregionali il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta del Consorzio è incrementato degli eventuali rappresentanti delle altre Regioni.

Art. 70

Sistema di valutazione consortile e controllo delle Province

1. I Consorzi di bonifica adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attività tecniche per la verifica di efficacia, efficienza, economicità dell'attività svolta rispetto agli obiettivi programmati, nonché di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Al fine di cui al comma 1 i Consorzi di bonifica, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono alla Provincia nel cui territorio il Consorzio ha sede legale un'apposita relazione sulle attività di valutazione svolte.

3. La Provincia verifica i metodi e i risultati delle valutazioni effettuate, richiede eventuali chiarimenti nonché ulteriori dati ed informazioni e ne riferisce alla Regione, anche ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 72.

4. I Consorzi di bonifica che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non applicano le disposizioni di cui al comma 1 sono esclusi dal riparto dei contributi regionali relativi alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 71

Ricorsi

1. Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio di bonifica è ammesso il ricorso in opposizione entro 30 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

Art. 72

Vigilanza sui Consorzi di bonifica

1. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di bonifica spetta alla Giunta regionale che la esercita anche avvalendosi dell'Autorità di cui all'articolo 63.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità presenta una relazione annuale sulle attività dei Consorzi di bonifica alla Giunta regionale che la trasmette all'Assemblea legislativa per eventuali determinazioni. La relazione riguarda in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati ed è redatta sulla base delle relazioni allegiate ai bilanci consuntivi trasmesse dai Consorzi nonché dagli esiti del controllo effettuato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 70.

3. La Regione esercita altresì la vigilanza sui Consorzi di bonifica ai sensi della L.R. n. 24 del 1994, in quanto compatibile. Resta salva l'applicazione dell'art.20, della L.R. n. 42 del 1984.

Art. 73

Consorzi di secondo grado

1. L'Assemblea legislativa può costituire Consorzi di secondo grado comprendenti due o più Consorzi di bonifica al fine di una coordinata realizzazione e gestione di opere di bonifica e di servizi comuni.

2. Ai Consorzi di secondo grado di cui al comma 1 pos-

sono partecipare altresì i soggetti gestori del Servizio idrico integrato, gli enti pubblici e di diritto pubblico che esercitano funzioni prevalenti in materia di tutela e uso produttivo delle risorse idriche, nonché società assegnatarie di dotazioni idriche nell'ambito delle risorse di cui l'ente dispone.

Art. 74

Disposizioni per la gestione di schemi idrici ad uso plurimo serviti dall'asta principale del Canale Emiliano-Romagnolo

1. Fatto salvo, per l'affidamento del Servizio idrico integrato, quanto previsto dalla legge regionale n. 25 del 1999 e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo in applicazione dell'articolo 27 della Legge n. 36 del 1994 avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, il Consorzio per il Canale Emiliano-Romagnolo può gestire tali schemi, in tutto o in parte, tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego della risorsa idrica in linea con le finalità della programmazione regionale, alla società di gestione di cui al comma 1, può essere affidata, altresì, la promozione dello sviluppo degli schemi medesimi anche mediante la realizzazione di reti di distribuzione per gli usi diversi da quello irriguo.

3. Il rapporto tra Consorzio e società è disciplinato da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti tra le parti.

Art. 75

Esercizio delle funzioni di bonifica in territorio montano

1. Qualora il territorio sia ricompreso in un ambito delimitato ai sensi del Capo II della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), le funzioni di cui all'articolo 50, lettere a) e c), possono essere conferite, previo riconoscimento da parte della Giunta regionale dell'adeguatezza funzionale ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, alle Comunità montane competenti sul territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane, anche in forma associata, presentano alla Regione un piano che dimostri l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della gestione nonché la predisposizione degli idonei strumenti contabili.

3. Con la deliberazione di riconoscimento

dell'adeguatezza la Giunta regionale provvede, inoltre, alla nomina del Presidente del Consorzio di bonifica quale commissario liquidatore delle funzioni conferite alla Comunità montana.

4. Le modalità per il trasferimento delle funzioni alle Comunità montane sono regolate dall'articolo 86.

Art. 76

Comitato dei rappresentanti dei proprietari presso le Comunità montane

1. Presso le Comunità montane che esercitano le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75 è istituito un Comitato dei rappresentanti dei proprietari soggetti a contributo di bonifica.

2. La Comunità montana fissa la disciplina della nomina, la composizione, la durata in carica nonché le modalità di funzionamento, nel rispetto di apposita direttiva della Giunta regionale.

3. La Comunità montana è tenuta a sentire il Comitato dei rappresentanti dei proprietari prima dell'adozione del Piano di classifica.

Art. 77

Disposizioni per l'attuazione degli interventi

1. Per la progettazione, direzione ed esecuzione degli interventi di competenza, gli Enti territoriali possono avvalersi, previa intesa, dei Consorzi di bonifica quali soggetti attuatori ai sensi della legge regionale n. 22 del 2000.

CAPO V Altri interventi

Art. 78

Interventi urgenti e ripristino delle opere pubbliche di bonifica

1. La Giunta regionale può autorizzare i Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane ad eseguire interventi sulle opere di bonifica non previsti nei programmi, nel caso si rendano necessari a seguito di eventi eccezionali e calamitosi e per ripristinare la funzionalità delle opere.

2. Gli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), nella Legge 7 marzo 2003, n. 38) e nella Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

Art. 79

Azioni di salvaguardia ambientale

1. I Consorzi di bonifica concorrono alla realizzazione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche ai fini della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione previste dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999.
2. A tal fine i Consorzi di bonifica possono concorrere ad individuare le eventuali fonti di inquinamento, a realizzare sistemi di monitoraggio delle acque defluenti nella rete di bonifica nonché ad eseguire opere ed interventi per il risanamento delle stesse.
3. I Consorzi di bonifica collaborano altresì con i soggetti competenti al monitoraggio della qualità delle acque del reticolo di bonifica.
4. Le azioni di cui al presente articolo e le modalità del loro espletamento sono stabilite in appositi accordi da stipulare con le amministrazioni cui competono le relative funzioni istituzionali.

Art. 80

Polizia idraulica

1. I Consorzi di bonifica ovvero le Comunità montane che esercitano le attività di bonifica ai sensi dell'articolo 75, esercitano le funzioni di polizia idraulica, con riguardo ai corsi d'acqua loro affidati in gestione.
2. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di polizia idraulica delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
3. Agli interventi di riduzione in pristino dello stato dei luoghi conseguenti alla violazione del Regio decreto n. 368 del 1904 si provvede con le modalità previste all'articolo 90.

Art. 81

Parere per gli scarichi nei canali di bonifica

1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 39, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica.
2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida di cui al comma 6.
3. L'autorizzazione allo scarico in canali ad esclusivo uso irriguo è rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003.

4. L'autorizzazione allo scarico in canali promiscui è altresì rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 185 del 2003 per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane inclusi dalla Regione nell'elenco previsto dall'art. 5 del medesimo decreto e dalle Agenzie d'ambito territoriali ottimali, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999, nell'ambito dei loro piani di riutilizzo delle acque reflue trattate previsti dal PTA di cui all'articolo 41.

5. In tutti gli altri casi di scarico in canali di bonifica promiscui il decreto ministeriale n. 185 del 2003 non trova applicazione e l'autorizzazione allo scarico è rilasciata ai sensi del DLgs n. 152 del 1999.

6. La Regione, in collaborazione con i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82

Disposizioni inerenti le attività svolte dai Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione

1. Le attività strumentali all'esercizio della funzione pubblica di bonifica già svolte dai Consorzi di difesa, di scolo e di irrigazione sono affidate in gestione ai Consorzi di bonifica.
2. Ai Consorzi di bonifica sono altresì affidate in gestione le opere idrauliche e i beni funzionali allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 realizzate con il finanziamento pubblico.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione dalla data di adozione della deliberazione dell'Assemblea legislativa di ricognizione delle attività di cui al comma 1 e delle opere e dei beni di cui al comma 2.
4. Con deliberazione dell'Assemblea legislativa sono individuati i soggetti, già esistenti alla data di entrata in vigore del Regio decreto n. 215 del 1933 che svolgono in via prevalente attività di conservazione e valorizzazione di manufatti idraulici di interesse storico in stretta correlazione con talune delle attività previste al comma 1 o con altre attività connesse a funzioni di interesse pubblico. Tali soggetti continuano a svolgere dette attività, con esclusione di quella connessa alla distribuzione della risorsa idrica ad uso irriguo, a condizione che le stesse non debbano essere esercitate da altro soggetto in base alle vigenti normative di settore.

Art. 83

Riordino dei Comprensori di bonifica e delimitazioni

1. Al fine di adeguare gli ambiti dell'attività di bonifica di cui all'articolo 50, provvedendo anche alla riduzione del loro numero, l'Assemblea legislativa approva una nuova delimitazione dei singoli Comprensori di bonifica.

2. La Giunta regionale presenta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una proposta di delimitazione all'Assemblea legislativa, sentita la Commissione consultiva per le bonifiche, d'intesa con le Province interessate, dandone informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.

Art. 84

Commissione consultiva per le bonifiche

1. È istituita, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per le bonifiche, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte su argomenti di carattere generale attinenti le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica.

2. In particolare, la Commissione esprime pareri in ordine:

- a) alla ridelimitazione territoriale dei Consorzi di bonifica;
- b) alla fissazione delle scadenze per gli adempimenti di cui all'articolo 85.

3. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, consta di 11 membri di qualificata esperienza in materia di bonifica ed è così composta:

- a) l'Assessore regionale competente, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante della Delegazione regionale UPI, uno della Delegazione regionale ANCI e uno della Delegazione regionale UNCEM espressi dall'organo di cui all'articolo 69, comma 2, lettera a);
- c) tre componenti designati dall'Unione regionale delle bonifiche;
- d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nell'ambito della regione.

4. I compiti di segretario sono svolti da un collaboratore regionale designato dal Presidente della Commissione.

5. La Commissione adotta il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

6. In via transitoria e fino all'insediamento della Commis-

sione prevista dal presente articolo i relativi compiti sono svolti dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

Art. 85

Costituzione dei Consigli di amministrazione provvisori

1. L'Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all'articolo 64 provvede, per ciascuno dei nuovi Consorzi all'istituzione di un Consiglio di amministrazione provvisorio, composto da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a nove, ivi compreso il Presidente, nominati fra i componenti dei Comitati amministrativi dei Consorzi preesistenti, con il compito di provvedere, entro un anno dall'insediamento:

- a) all'adeguamento delle norme statutarie relative al sistema elettorale;
- b) alla delimitazione delle aree urbane da sottoporre alla verifica di congruità dell'Autorità garante dell'utenza di bonifica;
- c) alla revisione degli attuali Piani di classifica per adeguarli a quanto disposto dalla presente legge;
- d) all'aggiornamento dei catasti consortili;
- e) alla indizione e svolgimento delle elezioni.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 84, stabilisce le scadenze per l'adozione degli atti e delle procedure di cui al comma 1.

3. La durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è prorogata fino all'insediamento dei Consigli provvisori.

Art. 86

Attività dei Presidenti dei Consorzi finalizzata al trasferimento delle funzioni

1. I Presidenti dei Consorzi di bonifica nominati ai sensi dell'articolo 75, comma 3, assumono le funzioni di Commissari liquidatori dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale.

2. I Commissari provvedono, entro novanta giorni dalla nomina, alla:

- a) rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio;
- b) ricognizione di eventuali rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni debitorie nei confronti di istituti di credito, enti pubblici, fornitori;
- c) ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla data dell'atto di ricognizione stesso nonché dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- d) accertamento e corresponsione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti aventi diritto;
- e) predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso.
3. Entro il termine di cui al comma 2 i Commissari trasmettono copia degli atti indicati al medesimo comma alla Regione e alla Comunità montana che assume le funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75.
4. Qualora i Commissari omettano o ritardino l'invio alla Regione o alla Comunità montana degli atti di cui al comma 2 si applica la disciplina prevista dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1994.

Art. 87

Trasferimento del personale

1. In caso di assunzione da parte delle Comunità montane delle funzioni di bonifica ai sensi dell'articolo 75 e sulla base del fabbisogno di risorse umane della Comunità stessa, il personale del Consorzio di bonifica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, già adibito alle attività di bonifica montana, previa ricognizione effettuata nel rispetto delle relazioni sindacali nell'ambito di una intesa tra la Regione, il Consorzio di bonifica e la Comunità montana, è trasferito alla Comunità montana alla quale sono attribuiti i beni del Consorzio a decorrere dal decreto di cui all'articolo 88. La Comunità montana destinataria del personale adegua corrispondentemente la propria dotazione organica.

2. Il personale oggetto della ricognizione di cui al comma 1 può presentare domanda per indicare in ordine di preferenza una o più Comunità montane interessate al trasferimento di funzioni. Qualora vengano espresse più preferenze per il medesimo posto da ricoprire, il trasferimento è disposto sulla base di graduatorie formulate secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza;
- maggiore carico di famiglia;
- maggiore età anagrafica;

può presentare domanda anche il personale non addetto alle attività oggetto di trasferimento. Dette domande possono essere accolte nell'ambito del contingente risultante dalla ricognizione effettuata e subordinatamente alle domande di coloro che esercitano le attività oggetto di trasferimento.

3. Il personale addetto alle attività di bonifica montana che non ha presentato domanda e quello che ha indicato sedi nelle quali non sia stato possibile collocarlo utilmen-

te ovvero che non sia stato possibile collocare presso altri Enti del territorio è trasferito, previo confronto con le Organizzazioni sindacali competenti a livello territoriale per conseguire l'intesa tra Comunità montana, Consorzio di bonifica e Organizzazioni sindacali, in caso di mancata copertura del contingente individuato ai sensi del comma 1 con le modalità di cui al comma 2, alla Comunità montana.

4. La Comunità montana subentra altresì negli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato del personale adetto alle funzioni traslate in corso alla data del trasferimento, limitatamente alla durata del rapporto medesimo.

5. Al personale trasferito alle Comunità montane si applica il contratto del comparto Regione ed Autonomie locali e l'inquadramento nei ruoli della Comunità montana è effettuato sulla base di tabelle di corrispondenza approvate dalla Regione previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6. Al personale trasferito ai sensi della presente legge è conservata la posizione economica in essere alla data del trasferimento.

Art. 88

Ente subentrante

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui all'articolo 86, il Presidente della Giunta regionale dispone con apposito decreto il trasferimento dei beni e del personale interessato alla Comunità montana competente per territorio.

Art. 89

Trasferimento degli acquedotti rurali e delle strade di bonifica

1. Le strade eseguite con oneri a carico dello Stato, in consegna ai Consorzi di bonifica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite entro un anno ai competenti enti con provvedimenti della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce, nel rispetto della normativa vigente, ai Comuni gli acquedotti eseguiti con oneri a carico dello Stato e in consegna ai Consorzi di bonifica alla data di entrata in vigore della presente legge; tali acquedotti sono affidati al gestore del Servizio idrico integrato di cui alla legge regionale n. 25 del 1999.

Art. 90

Interventi di ripristino dello stato dei luoghi

1. Gli interventi di demolizione delle opere abusive e di

ripristino dello stato dei luoghi disposti nei casi di cui alla presente legge e a seguito di violazione delle norme in materia di polizia idraulica sono effettuati dal Comune su richiesta dell'Autorità competente.

2. A tal fine il Comune può ottenere le anticipazioni dal fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 23 del 2004.

3. Qualora il trasgressore non sia individuabile, o non sia in alcun modo possibile recuperare le spese di demolizione e di riduzione in pristino, le stesse rimangono a carico del fondo di cui al comma 2, previa autorizzazione della Regione.

Art. 91

Strutture funzionali all'attività di polizia idraulica

1. L'Amministrazione regionale individua i casi in cui è necessaria, per l'espletamento delle attività di polizia idraulica, una vigilanza permanente sul territorio e conseguentemente individua i collaboratori cui assegnare gli alloggi di servizio, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

2. Qualora il collaboratore addetto alle attività di polizia idraulica venga adibito ad altri compiti o venga a cessare per qualunque causa dal servizio, la concessione dell'alloggio cessa di diritto e il medesimo deve essere reinterioro di sessanta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

3. Entro sei mesi dall'individuazione di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale procede alla verifica delle assegnazioni in essere in applicazione del comma 2.

Art. 92

Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni in ordine alla classificazione di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge

non trovano più applicazione le disposizioni in ordine alla classificazione di cui al Regio decreto n. 368 del 1904.

Art. 93

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Al personale dipendente presso le Autorità di bacino si estende il trattamento normativo ed economico complessivo previsto per i dipendenti regionali, qualora più favorevole. L'onere aggiuntivo è a carico del bilancio della Regione.

Art. 94

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) i commi 1, 3, 4, 7, 8 e 10 dell'articolo 6 e gli articoli 23 e 24 della legge regionale n. 17 del 1991;
- b) i commi 3 e 5 dell'articolo 146 della legge regionale n. 3 del 1999;
- c) gli articoli da 110 a 118 della legge regionale n. 3 del 1999;
- d) l'articolo 139 della legge regionale n. 3 del 1999;
- e) la legge regionale 6 luglio 1974, n. 27 (Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna);
- f) la legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative);
- g) la legge regionale 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative");
- h) l'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 26 (Misure urgenti in materia di organizzazione dei consorzi di bonifica e dell'attività di bonifica).

